SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 2 gennaio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

07A10782

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2007, n. **249.**

Misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamenti per terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di integrare gli strumenti di prevenzione e contrasto del terrorismo internazionale, con particolare riguardo a quelli di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge, introducendo disposizioni finalizzate sia ad assicurare l'effettività delle espulsioni ivi previste, nel rispetto delle garanzie costituzionali, sia a disciplinare, con i medesimi obiettivi di effettività e di rafforzamento delle garanzie, l'allontanamento dei cittadini comunitari per motivi di prevenzione del terrorismo;

Ritenuta, altresì, la necessità e l'urgenza di disciplinare parimenti l'immediata esecuzione dei provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale dei cittadini dell'Unione europea adottati per motivi imperativi di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alla specifica individuazione dei motivi che ne legittimano l'adozione, considerando che il recente ampliamento dello spazio di applicazione degli accordi di Schengen rafforza l'esigenza di una immediata risposta operativa nei casi di particolare gravità;

Ritenuta, pertanto, la necessità e l'urgenza di realizzare un quadro normativo volto a dare completa e puntuale applicazione ai meccanismi di tutela per le limitazioni alla libertà personale conseguenti all'esecuzione dei provvedimenti di espulsione e di allontanamento, così da assicurare un più intenso e complessivo sistema di garanzie giurisdizionali, con la specifica individuazione del giudice competente, fin dalla fase di immediata applicazione dei provvedimenti;

Tenuto conto che le disposizioni del presente provvedimento innovano sostanzialmente quelle del decreto-legge 1° novembre 2007, n. 181, e sono fondate su autonomi presupposti di necessità e urgenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Misure in tema di espulsione dal territorio nazionale per motivi di prevenzione del terrorismo

1. All'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«*2.* Nei casi di cui al comma 1, il decreto di espulsione è immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. L'esecuzione del provvedimento è disposta dal questore ed è sottoposta alla convalida da parte del tribunale in composizione monocratica secondo le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 286 del 1998.

2-bis. Se il destinatario del provvedimento è sottoposto a procedimento penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater* e 3-*quinquies* del decreto legislativo n. 286 del 1998.»;

b) i commi 5 e 6 sono abrogati.

Art. 2.

Autorità giudiziaria competente in tema di espulsione di stranieri e di allontanamento di cittadini dell'Unione europea.

1. Agli articoli 13, 13-*bis* e 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», le parole: «giudice di pace», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «tribunale ordinario in composizione monocratica».

Art. 3.

Allontanamento dei cittadini dell'Unione europea per motivi di prevenzione del terrorismo

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, il Ministro dell'interno può disporre, con atto motivato, l'allontanamento del cittadino dell'Unione europea o dei suoi familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, nelle circostanze di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Il provvedimento è adottato nel rispetto del principio di proporzionalità e non può essere motivato da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato. L'esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti.

2. Il provvedimento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni. Se il destinatario non comprende la lingua italiana, il provvedimento è accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari, sufficientemente dettagliati, redatti in una lingua a lui comprensibile o comunque in una delle lingue francese, inglese, spagnolo o tedesco, secondo la preferenza indicata dall'interessato. L'allontanamento è immediatamente eseguito dal questore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. Il destinatario del provvedimento può presentare domanda di revoca del divieto di reingresso dopo che, dall'esecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno la metà della durata del divieto, e in ogni caso decorsi tre anni. Nella domanda devono essere addotti gli argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione di vietare il reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato l'autorità che ha emanato il provvedimento di allontanamento. Durante l'esame della domanda l'interessato non ha diritto di ingresso nel territorio nazionale.

Art. 4.

Allontanamento immediato dei cittadini dell'Unione europea per motivi imperativi di pubblica sicurezza

1. Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per motivi imperativi di pubblica sicurezza nei confronti del cittadino dell'Unione europea o del suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, è adottato nel rispetto del principio di proporzionalità e non può essere motivato da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta e attuale alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti.

2. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare, sia essa cittadino dell'Unione europea o familiare di cittadino dell'Unione europea che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro, abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave alla dignità umana o ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica, rendendo urgente l'allontanamento perché la sua ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza.

3. Ai fini dell'adozione del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, si tiene conto anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, o per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti, ovvero dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione disposte da autorità straniere o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere.

4. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato con atto motivato dal prefetto territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, ovvero dal Ministro dell'interno qualora il destinatario abbia soggiornato nel territorio nazionale nei dieci anni precedenti o sia minorenne. Per le modalità di adozione del provvedimento e di comunicazione al destinatario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, ma il divieto di reingresso non può avere durata superiore ai cinque anni.

5. Per la revoca del divieto di reingresso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3.

Art. 5.

Sanzioni per la violazione del divieto di reingresso conseguente all'allontanamento

1. Il destinatario del provvedimento di allontanamento, adottato per motivi imperativi di pubblica sicurezza, che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso è punito con la reclusione fino a tre anni ed è nuovamente allontanato con esecuzione immediata, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Si applica la pena della reclusione fino a quattro anni, se il fatto avviene in violazione del provvedimento di allontanamento emesso a norma dell'articolo 3.

Art. 6.

Procedimento penale pendente a carico del destinatario del provvedimento di allontanamento

1. Qualora il destinatario del provvedimento di allontanamento di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto sia sottoposto a procedimento penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater* e 3-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Nei casi di cui al comma 1, il questore può disporre il trattenimento in strutture già destinate per legge alla permanenza temporanea.

3. Non si dà luogo alla sentenza di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, qualora si proceda per i reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale.

4. Quando il procedimento penale pendente sia relativo ai reati di cui all'articolo 380 del codice di proce-

dura penale, si può procedere all'allontanamento solo nell'ipotesi in cui il soggetto non sia sottoposto a misura cautelare detentiva per qualsiasi causa.

5. In deroga alle disposizioni sul divieto di reingresso, il destinatario del provvedimento di allontanamento, sottoposto ad un procedimento penale ovvero parte offesa nello stesso, può essere autorizzato a rientrare nel territorio dello Stato, dopo l'esecuzione del provvedimento, per il tempo strettamente necessario all'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o di compiere atti per i quali è necessaria la sua presenza. Salvo che la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica, l'autorizzazione è rilasciata dal questore, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata richiesta del destinatario del provvedimento di allontanamento, o del suo difensore.

Art. 7.

Tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti di allontanamento

1. Avverso i provvedimenti di allontanamento adottati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 3, può essere presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma.

2. Avverso i provvedimenti di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza può essere presentato ricorso entro venti giorni dalla notifica, a pena di inammissibilità, al tribunale in composizione monocratica in cui ha sede l'autorità che lo ha adottato. Il tribunale decide a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

3. I ricorsi di cui ai commi 1 e 2, sottoscritti personalmente dall'interessato, possono essere presentati anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana; in tale caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza. La procura speciale al patrocinante legale è rilasciata avanti all'autorità consolare presso cui sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.

4. I ricorsi di cui ai commi 1 e 2 possono essere accompagnati da una istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento; la presentazione dell'istanza non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.

5. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui è stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento è consentito, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare al procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana su documentata richiesta dell'interessato.

Art. 8.

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, valutati in euro 30.000 annui a decorrere dal 2008, e dall'attuazione dell'articolo 3, comma 2, valutati in euro 120.000 per l'anno 2008, euro 108.000 per l'anno 2009 ed euro 96.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

MASTELLA, *Ministro della giustizia*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

07G0270

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2007, n. **250.**

Disposizioni transitorie urgenti in materia di contrattazione collettiva.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire con norme transitorie su alcuni specifici profili in tema di contrattazione collettiva, relativi ai dipendenti di società che svolgono servizi di pulizia ed alle anticipazioni economiche per il personale delle fondazioni lirico-sinfoniche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni in tema di contrattazione collettiva

1. Nelle more della completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in società che svolgono attività di servizi di pulizia ed al fine di favorire la piena occupazione e garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, l'acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dall'azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Art. 2.

Contratti integrativi del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche

1. All'articolo 3-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Nelle more della stipula dei contratti integrativi aziendali secondo le modalità di cui al presente articolo, con apposita delibera del consiglio di amministrazione possono essere concesse ai dipendenti delle fondazioni che presentino condizioni di equilibrio economico-finanziario anticipazioni economiche, da riassorbirsi con la stipula dei predetti contratti integrativi, strettamente correlate ad accertati e rilevanti aumenti della produttività. La delibera di cui al precedente periodo è sottoposta al collegio dei revisori che ne verifica la compatibilità economica e la validità. Il consiglio di amministrazione di ogni singola fondazione individua con apposita delibera le risorse necessarie per la contrattazione integrativa nel rispetto del principio del pareggio di bilancio; tale delibera è sottoposta al collegio dei revisori che ne verifica la compatibilità con il conto economico ed il rispetto dei principi di cui al comma 4. I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. Le delibere di cui al presente comma, corredate del parere reso dal collegio dei revisori, sono trasmesse al Ministero per i beni e le attività culturali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DAMIANO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

RUTELLI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

07G0269

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in *263ª seduta pubblica* per sabato 5 gennaio 2008, alle ore 12, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

08A00058

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 dicembre 2007.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 2 gennaio 2008 e scadenza 31 dicembre 2009, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, e del bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009;

Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto rientra nel limite che verrà stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, a norma dell'art. 2, comma 9, della legge 5 agosto 1978 n. 468;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre una emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ 24»);

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 2 gennaio 2008 e scadenza 31 dicembre 2009, fino all'importo massimo di 3.500 milioni di euro, da destinarsi a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei certificati stessi.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i certificati sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei certificati sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i certificati assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 31 dicembre 2009, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art. 16 del presente decreto.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1 comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13 comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi dell'art. 16 comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,20 per cento, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, corrispondente al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare dell'importo minimo di un millesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascun offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto devono pervenire entro le ore 11 del giorno 27 dicembre 2007, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente art. 8, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 10.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Ai fini della determinazione del suddetto «prezzo di esclusione», non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti certificati per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 dicembre 2007.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del presente decreto e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24» (ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 14.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 gennaio 2008, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 15.

Il 2 gennaio 2008 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1) art. 8.

Art. 16.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998.

Art. 17.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2009, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A10973

DECRETO 21 dicembre 2007.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° agosto 2007 e scadenza 1° febbraio 2018, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e del bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009;

Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto rientra nel limite che verrà stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, a norma dell'art. 2, comma 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visti i propri decreti in data 27 agosto, 24 settembre e 23 ottobre 2007, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° agosto 2007 e scadenza 1° febbraio 2018;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° agosto 2007 e scadenza 1° febbraio 2018, fino all'importo massimo di nominali 3.000 milioni di euro, di cui al decreto del 27 agosto 2007, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 27 agosto 2007.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dall'art. 3 - ultimo comma del decreto 27 agosto 2007, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 27 agosto 2007 entro le ore 11 del giorno 28 dicembre 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 27 agosto 2007.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento dell'ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regola-

mento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 27 agosto 2007, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 dicembre 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 gennaio 2008, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 154 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 gennaio 2008.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2008 al 2018, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2018, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 27 agosto 2007, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, corrispondente al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5, codice gestionale 109) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A10974

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 dicembre 2007.

Determinazione delle modalità per la vendita sul mercato, per l'anno 2008, dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: il decreto legislativo n. 79/1999), ed in particolare l'art. 3, comma 12, che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio provvedimento, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel Spa al Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa;

Visti altresì gli articoli 1, comma 2, e 3, commi 2 e 4 del decreto legislativo n. 79/1999, che prevedono che gli indirizzi strategici ed operativi del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa sono definiti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 gennaio 2000, concernente l'assunzione della titolarità e delle funzioni da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa a decorrere dal 1° aprile 2000;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 199 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003, concernente l'approvazione del testo integrato della disciplina del mercato elettrico e l'assunzione di responsabilità del Gestore del mercato elettrico Spa relativamente al mercato elettrico a decorrere dall'8 - gennaio 2004;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: il decreto legislativo n. 387/2003) concernente attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, concernente criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, e in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, secondo il quale beni, rapporti giuridici e personale afferenti alle funzioni di cui all'art. 3, commi 12 e 13, e di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999, nonché le attività correlate di cui al decreto legislativo n. 387/2003, rimangono in capo al Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa anche a seguito dell'unificazione della proprietà e della gestione della rete;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: la legge n. 239/2004) concernente il riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 125, (di seguito la legge n. 125/2007) recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, ed in particolare l'art. 1, commi 2 e 4, concernenti rispettivamente il servizio di tutela e il servizio di salvaguardia;

Visto il Regolamento, applicato dal Gestore del sistema elettrico GRTN Spa, per la disciplina del trasferimento dei diritti relativi all'acquisto dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, (cosiddetti diritti Cip n. 6/92) assegnati per l'anno 2007, tra Acquirente unico Spa e il mercato libero, nel caso di passaggio dei clienti finali dal mercato vincolato al mercato libero e viceversa, approvato dal Ministero delle attività produttive con nota del 1° giugno 2007, prot. 9615, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto del Ministro delle attività produttive 14 dicembre 2006.

Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico, del 29 ottobre 2007, prot. 18100, con cui è approvata la proposta di modifica al suddetto Regolamento per il trasferimento dei diritti Cip 6 trasmessa dal Gestore dei servizi elettrico Spa in data 19 settembre 2007;

Vista la lettera del Gestore del mercato elettrico Spa del 1° ottobre 2007, prot. 2930, con cui sono fornite indicazioni sul prezzo medio di mercato dell'energia elettrica scambiata nel sistema delle offerte;

Vista la lettera del Gestore dei servizi elettrici - GSE Spa del 4 ottobre 2007, prot. 193, con cui si indica in 4.900 MW la capacità produttiva relativa all'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999 assegnabile per l'anno 2008;

Considerato che, in base a quanto comunicato dal Gestore del mercato elettrico Spa con la citata lettera 1° ottobre 2007, il prezzo medio di mercato dell'energia elettrica, calcolato come media aritmetica nel periodo 1° gennaio 2007 - 30 settembre 2007, è risultato pari a 67,79 euro/MWh;

Considerato che le attuali previsioni sull'andamento, per l'anno 2008, dei prezzi dei combustibili utilizzati per la produzione di energia elettrica mostrano tendenza ad una riduzione degli stessi rispetto ai valori dell'anno 2007;

Considerato che, ai fini del collocamento nel sistema delle offerte dell'energia elettrica ritirata ai sensi dei decreti ministeriali sopra indicati, non è rilevante distinguere tra l'energia derivante da capacità programmabile e quella derivante da capacità non programmabile e che, pertanto, così come già effettuato nelle modalità di assegnazione adottate per l'anno 2007, potranno essere adottate modalità omogenee per il collocamento dell'energia complessivamente nella disponibilità del Gestore dei servizi elettrici;

Ritenuto necessario prevedere la partecipazione alla procedura di assegnazione della citata energia dell'Acquirente unico Spa che, nell'ambito del «regime di tutela» di cui alla legge n. 125/2007, svolge la funzione di garante della fornitura dei clienti finali, domestici e piccole imprese, che non esercitano il diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica;

Ritenuto necessario prevedere, anche per l'anno 2008 il trasferimento dei diritti assegnati tra Acquirente Unico Spa e il mercato libero, nel caso in cui il cliente finale lasci il mercato tutelato e passi al mercato libero, mediante applicazione di modalità analoghe a quelle adottate nel corso dall'anno 2007;

Ritenuto opportuno, nella ripartizione iniziale dei diritti tra mercato libero e mercato tutelato, tenere conto del tasso di riduzione dei consumi del mercato rifornito da Acquirente Unico spa come registrato nel 2007 e delle stime fornite dalla medesima società riguardo al perimetro del mercato da approvvigionare nel 2008, ferma restando l'operatività del meccanismo di trasferimento dei diritti assegnati di cui al punto precedente;

Ritenuto che nell'ambito del mercato libero siano compresi anche i clienti in regime di salvaguardia ai fini della ripartizione dei diritti assegnabili tra mercato libero e mercato tutelato;

Ritenuto opportuno definire condizioni di cessione che riflettano il prezzo medio dell'energia elettrica come risultante dal sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, mantenendo rispetto a tale prezzo condizioni di approvvigionamento vantaggiose, senza incidere in maniera rilevante sulle tariffe;

Ritenuto opportuno che il prezzo di cessione sopra definito sia aggiornato in ragione dell'andamento, calcolato su base trimestrale, dell'indice dei prezzi di cui all'art. 5 del decreto del Ministero delle attività produttive 19 dicembre 2003, recante «approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico. Assunzione di responsabilità del Gestore del mercato elettrico Spa relativamente al mercato elettrico», in modo tale da mantenere sostanzialmente stabili la convenienza delle condizioni di approvvigionamento e l'impatto complessivo sulla tariffa;

Ritenuto necessario, al fine di minimizzare le revoche e le riassegnazioni in corso d'anno, prevedere che i gestori di rete, in cui ha sede il punto di prelievo dei singoli operatori che avanzano richiesta di assegnazione, forniscano tempestivamente le certificazioni necessarie per gli adempimenti del Gestore dei servizi elettrici secondo le modalità individuate dal medesimo Gestore;

Ritenuto opportuno prevedere analoghe modalità di attuazione, per quanto previsto dall'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 79/1999 relativamente alla cessione, da parte del Gestore dei servizi elettrici dell'energia elettrica ritirata ai sensi del comma 3 dell'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nonché di quella prodotta da parte delle imprese produttrici-distributrici ai sensi del titolo IV, lettera *b)* del provvedimento CIP n. 6/1992, ceduta al Gestore medesimo previa definizione di specifiche convenzioni autorizzate dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: il decreto legislativo n. 79/1999), integrate dai commi seguenti.

2. «Acquirente unico» è la società Acquirente unico Spa, di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 79/1999.

3. «Assegnatario» è il soggetto che acquisisce la disponibilità di una quota parte dell'energia elettrica disponibile.

4. «Autorità» è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481.

5. «Gestore del mercato» è la società Gestore del mercato elettrico Spa di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999.

6. «Gestore dei servizi elettrici» è la società Gestore dei servizi elettrici - GSE Spa, come chiamata a seguito del cambio di denominazione del Gestore del sistema elettrico - GRTN Spa.

7. «Mercato elettrico» è il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999.

8. «Servizio di tutela» è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 125/2007.

9. «Servizio di salvaguardia» è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 125/2007.

10. «Punto di prelievo» è il punto in cui l'energia elettrica viene prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi.

Art. 2.

Energia elettrica assegnabile

1. Il Gestore dei servizi elettrici, sulla base degli impegni assunti dai produttori e su base statistica prudenziale per la produzione da fonti non programmabili, definisce la quantità totale di energia elettrica per l'anno 2008 da acquisire ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000.

2. L'energia elettrica di cui al comma 1 è ceduta agli operatori tramite procedure di assegnazione, effettuate dal Gestore dei servizi elettrici entro il 31 dicembre 2007, e disciplinate dalle disposizioni di cui all'art. 3.

3. L'energia elettrica di cui al comma 1 è destinata:

a) per una quota pari al 25% all'Acquirente unico per la fornitura di energia elettrica dei clienti finali compresi nel servizio di tutela;

b) per una quota pari al 75% ai clienti del mercato libero.

4. I clienti, al fine di partecipare alla procedura di assegnazione di cui all'art. 3, dichiarano di non essere compresi tra i clienti che hanno diritto al servizio di tutela.

Art. 3.

Procedura di assegnazione

1. Ai fini dell'espletamento della procedura di assegnazione dell'energia elettrica di cui al comma 2 dell'art. 2, il Gestore dei servizi elettrici pubblica nel proprio sito internet, con congruo anticipo rispetto alla data fissata per le assegnazioni, un apposito bando con descrizione particolareggiata della procedura di assegnazione.

2. Ai fini della procedura di cui al comma 1, le richieste da parte degli operatori, sono avanzate in base al consumo medio annuo di energia elettrica, con modalità coerenti a quelle di cui al punto 4 della deliberazione dell'Autorità n. 248/2005, registrato nel corso degli ultimi dodici mesi disponibili, come certificato dal gestore di rete nella quale ha sede il punto di prelievo dell'operatore medesimo. In mancanza di detta certificazione è temporaneamente valida, ai soli fini della partecipazione alla procedura di assegnazione di cui al comma 1, un'autocertificazione da parte dell'operatore.

3. Il Gestore dei servizi elettrici assegna, in termini di valore orario costante per tutte le ore dell'anno 2008, l'energia elettrica di cui all'art. 2, comma 1, tenendo conto delle quote di cui al medesimo art. 2, comma 3, sulla base delle singole richieste avanzate dagli operatori ovvero, nel caso in cui la richiesta complessiva sia superiore alla quantità assegnabile, secondo quote di energia elettrica proporzionalmente ridotte.

4. Il prezzo di assegnazione, per il primo trimestre dell'anno 2008, è pari a 68 euro/MWh ed è adeguato in corso d'anno, con le modalità indicate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in funzione dell'andamento, calcolato su base trimestrale, dell'indice dei prezzi, di cui all'art. 5 del decreto del Ministro delle

attività produttive 19 dicembre 2003, concernente «approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico. Assunzione di responsabilità del Gestore del mercato elettrico Spa relativamente al mercato elettrico».

5. A seguito della conclusione della procedura di assegnazione, il Gestore dei servizi elettrici e gli operatori assegnatari stipulano un contratto per differenza che impegna, con riferimento all'energia assegnata:

a) gli operatori assegnatari ad approvvigionarsi sul mercato elettrico per quantitativi non inferiori alle quote di energia elettrica oraria assegnate ai sensi del comma 3;

b) il Gestore dei servizi elettrici a corrispondere a ciascun operatore assegnatario, per ciascuna ora, un corrispettivo pari al prodotto tra l'energia elettrica oraria derivante dall'assegnazione di cui al comma 3 e la differenza tra il prezzo di acquisto sul mercato elettrico e il prezzo di cui al comma 4, se detta differenza è positiva;

c) ciascun operatore assegnatario a corrispondere al Gestore dei servizi elettrici, per ciascuna ora, un corrispettivo pari al prodotto tra l'energia elettrica oraria derivante dall'assegnazione di cui al comma 3 e la differenza tra il prezzo di acquisto sul mercato elettrico e il prezzo di cui al comma 4, se detta differenza è negativa.

6. Il Gestore dei servizi elettrici adotta le regole che disciplinano il trasferimento dei diritti assegnati tra il mercato libero e l'Acquirente unico Spa, secondo modalità analoghe a quelle in vigore per l'anno 2007, nel caso di passaggio dei clienti finali dal mercato tutelato al mercato libero, e le trasmette al Ministero dello sviluppo economico per l'approvazione.

7. I gestori di rete nella quale ha sede il punto di prelievo dei singoli operatori che avanzano richiesta di assegnazione sono tenuti a fornire la certificazione di cui al comma 2, secondo modalità individuate dal Gestore dei servizi elettrici, in tempi utili al fine di minimizzare le revoche e le riassegnazioni in corso d'anno.

Art. 4.

Controlli, revoca di diritti e sanzioni

1. Il Gestore dei servizi elettrici provvede ad effettuare controlli sulla veridicità dei contenuti delle certificazioni e autocertificazioni di cui all'art. 3, comma 2, utilizzando a tal fine le informazioni in proprio possesso nonché quelle dell'acquirente unico e dei distributori.

2. L'esito negativo dei controlli di cui al comma 1 comporta:

a) l'annullamento, nei confronti degli operatori assegnatari, dei diritti delle assegnazioni di cui all'art. 3, alle corrispondenti condizioni economiche di assegnazione;

b) la riassegnazione, da parte del Gestore dei servizi elettrici, con le medesime procedure di cui all'art. 3, dell'energia resasi disponibile a seguito dell'annullamento dei diritti di cui alla precedente lettera *a)*;

c) l'applicazione di sanzioni da parte dell'Autorità nei confronti degli operatori cui sono stati revocati i diritti delle assegnazioni.

3. Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000, il Gestore del sistema elettrico comunica al Ministero dello sviluppo economico lo stato di avanzamento delle iniziative connesse all'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, con particolare riferimento alla nuova potenza entrata in esercizio e alle quantità complessive di energia prodotta.

Art. 5.

Copertura dei costi

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 79/1999, al fine di assicurare la copertura dei costi sostenuti dal Gestore dei servizi elettrici, l'Autorità include negli oneri di sistema i costi e i ricavi del Gestore dei servizi elettrici derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, lettere *b)* e *c)*.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei Conti ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2007

Il Ministro: BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 250

07A10956

DECRETO 18 dicembre 2007.

Determinazione delle modalità e delle condizioni delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica per l'anno 2008, e direttive all'Acquirente unico Spa in materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno 2008.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, modificato dall'art. 1-*quinquies*, comma 5, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290, il quale prevede che, con provvedimento del Ministro delle attività produttive e sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono individuate modalità e condizioni delle importazioni nel caso che risultino insufficienti le capacità di trasporto disponibili, tenuto conto di un'equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero;

Visto l'art. 35, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, secondo cui ai contratti di fornitura stipulati dai clienti aventi i requisiti indicati al comma 1 non si applica quanto previsto all'art. 6, comma 3, del

decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, modificato dall'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2003, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, ed in particolare l'art. 6, concernente princìpi generali di gestione della congestione, in base al quale i problemi di congestione della rete sono risolti con soluzioni non discriminatorie fondate su criteri di mercato, e l'art. 9 dello stesso regolamento secondo cui, nell'esercizio delle loro competenze, le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono il rispetto delle norme del regolamento medesimo e degli orientamenti adottati dalla Commissione ai sensi dell'art. 8;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, concernente criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, e in particolare l'art. 1, comma 1, secondo il quale sono trasferiti a Terna S.p.a. le attività, le funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ad eccezione di quelli di cui alle lettere *a)*, *b) c)* del medesimo comma, ivi incluse le attività connesse alla gestione delle importazioni;

Visto il Regolamento (CE) n. 1223/2004 del Parlamento e del Consiglio del 28 giugno 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1228/2003 per quanto riguarda la data di applicazione di talune disposizioni alla Slovenia, prevedendo specificatamente che per le interconnessioni tra la Slovenia e gli Stati membri confinanti, le disposizioni dell'art. 6, paragrafo 1, nonché le norme da 1 a 4 contenute nel capitolo intitolato «Generalità» dell'allegato, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2007;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente riordino del settore energetico nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, in particolare:

l'art. 1, comma 7, lettera *a)*, secondo cui rientrano nelle funzioni attribuite allo Stato, che le esercita anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione di energia,

l'art. 1, comma 3, lettera *f)*, in base al quale costituisce obiettivo generale di politica energetica, tra gli altri, promuovere la valorizzazione delle importazioni per le finalità di sicurezza nazionale e di sviluppo della competitività del sistema economico del Paese,

l'art. 1, comma 107, in base al quale, con decreto del Ministro delle attività produttive, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono definite le caratteristiche tecniche e le modalità di accesso e di connessione fra le reti energetiche nazionali e quelle degli Stati il cui territorio è interamente compreso nel territorio italiano;

Visto il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 125, (di seguito la legge n. 125/2007) recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, ed in particolare l'art. 1, comma 2, concernente il servizio di tutela, in relazione al quale l'approvvigionamento di energia elettrica continua ad essere effettuato da Acquirente unico;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 30 dicembre 2003 che, fra l'altro, ha stabilito che dal giorno 8 gennaio 2004 il Gestore del mercato elettrico Spa, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, assuma la responsabilità delle funzioni relativamente all'organizzazione ed alla gestione del mercato elettrico;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 301 del 30 dicembre 2003 che, fra l'altro, ha stabilito che dal giorno 1° gennaio 2004 la società Acquirente unico Spa, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, assuma la titolarità delle funzioni di garante della fornitura di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 15 dicembre 2006, recante modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2007 e direttive all'Acquirente unico Spa in materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno 2007 e la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica del 15 dicembre 2006, n. 288/2006;

Viste le direttive del Ministro delle attività produttive 4 giugno 2003 e 26 novembre 2004 al Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa nelle quali si fissano i criteri per la ripartizione tra Italia e Svizzera della capacità di interconnessione aggiuntiva derivante dall'entrata in funzione dell'elettrodotto San Fiorano-Robbia;

Viste:

la nota ministeriale del 20 ottobre 2000, prot. n. 2913, con cui si è disposta una riserva a favore della Repubblica di San Marino, per il periodo 2001-2010, di una quota di capacità di trasporto sull'interconnessione inizialmente pari a 42 MW, incrementabile di anno in anno, rispetto al valore registrato nell'anno precedente, sulla base del tasso di crescita medio dei consumi elettrici comunicato dalla medesima Repubblica e comunque in misura non superiore al 5% annuo;

la nota ministeriale del 29 novembre 2001, prot. n. 3766, con cui si è disposta una riserva a favore dello Stato della Città del Vaticano, per il periodo 2002-2011, di una quota della capacità disponibile nella misura massima di 50 MW;

la nota ministeriale del 28 dicembre 2001, prot. n. 227162, con cui si è riconosciuto alla Edison Spa il diritto di reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di

Innerferrera, corrispondente al 30% della produzione derivante da uno dei tre salti che costituiscono il bacino stesso, definita di spettanza nazionale ai sensi della legge 9 marzo 1955, n. 317, di ratifica dell'accordo internazionale italo-svizzero del 18 giugno 1949;

Viste le lettere all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e al Gestore della rete di trasmissione nazionale del 22 ottobre 2004 e del 1º aprile 2005, concernenti richiesta di informazioni e di valutazioni in ordine alla capacità di importazione di energia elettrica per la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano e all'attuazione dell'art. 1, comma 107, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

Vista la lettera della società Edison Spa del 3 agosto 2006, con cui è stata avanzata una proposta relativa alle modalità di reingresso in Italia della quota parte di energia italiana prodotta nella centrale KHR di Innerferrera in attuazione all'Accordo e Protocollo Addizionale tra Italia e Svizzera, ratificati in Italia con legge 9 marzo 1955, n. 317;

Vista la decisione della Commissione del 9 novembre 2006 recante modifica dell'allegato del regolamento (CE) n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri, con la quale sono stati forniti orientamenti in materia di gestione e assegnazione della capacità disponibile di trasmissione sulle linee di interconnessione tra i sistemi nazionali;

Vista la nota del Ministro dello sviluppo economico del 14 novembre 2006 con la quale sono stati forniti indirizzi alla società Acquirente unico Spa in materia di modalità di approvvigionamento di energia elettrica per il mercato vincolato e di informativa al Ministero stesso;

Vista la lettera di Terna Spa dell'11 dicembre 2006 con cui, in ordine alle modalità proposte per il reingresso dell'energia prodotta nella centrale di KHR di Innerferrera, a seguito di incontri con le società e il gestore di rete svizzero interessati, sono individuate le garanzie e le azioni necessarie a consentire in modo efficiente le verifiche della produzione della quota italiana dell'impianto;

Vista la lettera del 9 novembre 2007, prot. 13635, con cui Terna ha trasmesso l'accordo raggiunto per il 2007 con il gestore di rete della Slovenia per l'allocazione congiunta della capacità di interconnessione sulla frontiera italo-slovena decorrere dal 1º settembre 2007, e ha reso noto lo stato di avanzamento delle attività intraprese per il potenziamento delle interconnessioni;

Vista la lettera di Terna Spa del 16 novembre 2007, prot. TE/P2006013955, con cui si comunicano rispettivamente:

a) i valori delle capacità di trasporto in importazione ed esportazione per l'anno 2008 delle linee di interconnessione sulle frontiere con la Francia, la Svizzera, l'Austria e la Slovenia;

b) i valori della capacità di esportazione, per l'anno 2008, della linea di interconnessione sulla frontiera con la Grecia;

Vista la lettera di Terna Spa del 20 novembre 2007, prot. 14833 con cui sono forniti chiarimenti circa i tempi di entrata in esercizio della nuova linea commerciale di interconnessione Mendriso-Cagno con la Svizzera;

Vista la lettera della società Acquirente unico Spa, del 30 novembre 2007, al Ministero dello sviluppo economico, con cui è fornita la previsione della domanda da soddisfare nel triennio 2008-2010 per i clienti del mercato tutelato;

Vista la lettera di Terna del 6 dicembre 2007, prot. 14866, con cui è stato comunicato che la stessa Terna ha concordato con il gestore di rete svizzero le modalità di allocazione congiunta dei diritti di capacità di trasporto sulla frontiera svizzera per l'anno 2008, e che il relativo accordo, così come quelli con gli altri gestori di rete dei Paesi confinanti, sarà formalizzato a valle del processo di definizione delle modalità e condizioni per l'allocazione dei diritti di capacità di trasporto sull'interconnessione da parte delle Autorità competenti;

Considerato che le sopra citate lettere di Terna del 16 novembre 2007 e del 20 novembre 2007, consentono di determinare, per l'anno 2008, il valore massimo della capacità di esportazione sulla frontiera con la Grecia in 500 MW e, secondo la tabella seguente, i valori massimi delle capacità di importazione ed esportazione relativi alle diverse frontiere:

Importazioni (MW)					
	Francia	Svizzera	Austria	Slovenia	Totale
Inverno - diurno	2650	3890	220	430	7190

Esportazioni (MW)					
	Francia	Svizzera	Austria	Slovenia	Totale
Inverno - notturno	1160	1560	100	180	3000

Considerato che, a decorrere dal 1º novembre 2005, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, la società Terna rete nazionale elettrica Spa (di seguito: Terna) è il soggetto derivante dalla unificazione fra proprietà e gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione e che il Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa ha cambiato denominazione sociale dapprima in Gestore del sistema elettrico GRTN Spa e successivamente, in data 1º ottobre 2006, in Gestore dei servizi elettrici GSE Spa (di seguito: Gestore dei sevizi elettrici);

Considerato che il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è divenuto pienamente operativo e consente, anche agli operatori esteri, di effettuare offerte di vendita e offerte di acquisto di energia elettrica in condizioni di concorrenza e trasparenza delle transazioni;

Considerato che:

a) il citato decreto del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 301 del 30 dicembre 2003, ha destinato all'Acqui-

rente unico Spa l'energia elettrica derivante dai contratti pluriennali di importazione in essere stipulati dall'Enel Spa anteriormente alla data del 19 febbraio 1997, per l'approvvigionamento del mercato vincolato;

b) i suddetti contratti pluriennali di importazione insistono sulla frontiera con la Svizzera;

c) a partire dal 1° luglio 2007, la qualifica di cliente idoneo è estesa a tutti i clienti finali, che possono recedere dal precedente contratto di fornitura di energia elettrica;

d) per l'anno 2008, le stime sul fabbisogno del mercato approvvigionato formulate dall'Acquirente unico Spa, indicano valori in diminuzione rispetto a quelli registrati nel 2007;

Considerato che per effetto della legge 3 agosto 2007, n. 125, i clienti domestici e le piccole imprese compresi, alla data del 1° luglio 2007, nell'ambito del mercato vincolato, qualora non esercitino il diritto di stipulare contratti di fornitura di energia elettrica sul mercato libero, rientrano nel mercato tutelato il cui approvvigionamento è effettuato da Acquirente unico in continuità con quanto avveniva per il suddetto mercato vincolato;

Ritenuto opportuno attribuire ad Acquirente unico una quota dei proventi delle assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacità di importazione, tenuto conto del tasso di riduzione del mercato approvvigionato nell'anno 2007 e delle modifiche attese del perimetro del mercato tutelato nell'anno 2008;

Ritenuto di comprendere nel mercato libero anche i clienti in regime di salvaguardia ai fini della ripartizione dei proventi delle assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulle interconnessioni;

Ritenuto di applicare modalità di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulle interconnessioni con i Paesi dell'Unione europea secondo le disposizioni introdotte con il Regolamento n. 1228/2003, come modificato con la decisione della Commissione del 9 novembre 2006, attraverso l'adozione di meccanismi di mercato e metodi di allocazione congiunta della capacità di trasporto, analogamente a quanto avvenuto nell'anno precedente;

Ritenuto opportuno che si pervenga da parte dei gestori di rete a definire programmi comuni di investimenti in infrastrutture per il superamento delle attuali congestioni di rete attraverso un aumento della capacità di interconnessione e che, in assenza di tali programmi, i proventi derivanti dall'attuazione dei meccanismi di mercato siano destinati alla salvaguardia dell'economicità degli approvvigionamenti di energia elettrica per i clienti finali;

Ritenuto opportuno prevedere per l'allocazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulla frontiera italo-svizzera modalità omogenee con quelle adottate per i Paesi comunitari, fatta salva la possibilità di disporre riserve sulla capacità in importazione;

Ritenuto necessario, nel caso in cui Terna e il gestore di rete svizzera non dovessero pervenire ad una formalizzazione dell'accordo nel rispetto dei criteri di cui al presente decreto, prevedere che Terna proceda autonomamente all'assegnazione dei diritti di trasporto sulla capacità di interconnessione per il 50% della capacità disponibile sulla frontiera con la Svizzera, al netto della corrispondente quota della capacità già impegnata per l'esecuzione dei contratti pluriennali esistenti, stipulati anteriormente alla data del 19 febbraio 1997;

Ritenuto opportuno confermare le modalità adottate per l'anno 2007 per il reingresso in Italia dell'energia elettrica di spettanza italiana prodotta presso l'impianto di Innerferrera, di cui alla citata nota ministeriale del 28 dicembre 2001;

Ritenuto necessario, in attesa dell'attuazione delle disposizioni dell'art. 1, comma 107, della legge 23 agosto 2003, n. 239, confermare temporaneamente i valori della capacità di interconnessione riservati nell'anno passato per il transito dell'energia elettrica destinata alla Repubblica di San Marino e allo Stato Città del Vaticano;

Ritenuto necessario ottemperare gli accordi assunti con lo Stato Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino, in ragione della provenienza dell'energia elettrica in importazione, attraverso la ripartizione dei proventi delle assegnazioni dei diritti sulla capacità di trasporto sulle interconnessioni con i Paesi dell'Unione europea, garantendo l'equivalenza economica rispetto all'assegnazione di riserva di capacità di trasporto, ovvero assegnare una riserva sulla capacità di trasporto sulla frontiera italo-svizzera;

Ritenuto adeguato destinare per l'anno 2008 all'Acquirente Unico, in aggiunta alla riserva per l'importazione relativa ai contratti pluriennali sulla frontiera con la Svizzera, una quota dei proventi delle assegnazioni della capacità di importazione pari al 20%, al netto delle quote riconosciute allo Stato Città del Vaticano e alla Repubblica di San Marino, tenuto conto del tasso di riduzione del mercato approvvigionato da AU registrato nell'anno 2007 e delle variazioni attese del perimetro del medesimo mercato per l'anno 2008;

Ritenuto opportuno mantenere la riserva di transito per l'energia elettrica sottesa ai contratti di lungo termine nelle forme e per la quota fin qui garantita dalle autorità italiane sulla frontiera svizzera, in coerenza con il principio di equa ripartizione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulle frontiere tra mercato libero e mercato tutelato, e adeguare il prezzo di cessione dell'energia elettrica sottesa a tali contratti per il primo trimestre del 2008, ferme restando le modalità di aggiornamento del medesimo prezzo da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

Visto il parere sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico espresso dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione 17 dicembre 2007, n. 325/07;

Ritenuto di dover definire con il presente decreto le modalità ed i criteri generali di assegnazione di diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulle interconnessioni a garanzia della sicurezza e dell'economicità del

sistema e delle forniture per i clienti del mercato libero e del mercato tutelato, stabilendo che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provveda all'attuazione dei criteri di cui al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:

assegnazione è l'attribuzione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto, ovvero dei riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica su una frontiera elettrica, al fine dell'esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica;

assegnatario è il soggetto titolare di un'assegnazione;

assegnazione congiunta: è, per ciascuna frontiera elettrica, l'assegnazione effettuata congiuntamente dei gestori competenti;

Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

capacità di trasporto è la massima potenza oraria destinabile, con garanzia di continuità di utilizzo, all'esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica tra uno o più Stati confinanti e l'Italia. La capacità di trasporto viene univocamente definita con riferimento ai singoli Stati confinanti, al flusso di energia elettrica in ingresso (importazione) o in uscita (esportazione) nel/dal sistema elettrico nazionale, nonché ad un predefinito orizzonte temporale;

clienti del mercato libero sono i clienti idonei finali di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che esercitano il diritto di cui al medesimo art. 2, comma 6, direttamente o conferendo mandato esclusivo ai grossisti;

contratti pluriennali sono i contratti di fornitura pluriennali vigenti al 19 febbraio 1997;

diritti di utilizzo della capacità di trasporto (DCT) sono i diritti di utilizzo della capacità di trasporto annuale, mensile e giornaliera per l'importazione o l'esportazione di energia elettrica;

frontiera elettrica è l'insieme delle linee elettriche di trasporto che connettono la rete di trasmissione nazionale ad una o più reti di trasmissione appartenenti ad un singolo Stato confinante;

frontiera meridionale è la frontiera elettrica con la Grecia;

frontiera nord-ovest è l'insieme delle frontiere elettriche con la Francia e con la Svizzera;

frontiere settentrionali sono la frontiera nord-ovest e la frontiera nord-est;

gestore di rete: è un ente o una società incaricata della gestione unificata delle reti di trasmissione in un determinato Stato;

Terna è la società Terna Rete Elettrica Nazionale Spa;

mercato elettrico è il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

proventi delle assegnazioni: sono i proventi derivanti dalle assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulla interconnessione;

quote di capacità di trasporto allocate autonomamente sono le quote di capacità di trasporto allocate tramite assegnazione autonoma da parte dei gestori di rete esteri e pari, complessivamente, alla misura massima del 50% della capacità di trasporto giornaliera, al netto della capacità riservata all'esecuzione dei contratti pluriennali;

quote di capacità di trasporto pre-assegnate sono le quote di capacità di trasporto corrispondenti alle riserve per l'importazione, per il transito e per il reingresso di energia elettrica;

Stato confinante è un qualunque Stato la cui rete di trasmissione è interconnessa alla rete di trasmissione nazionale;

Servizio di tutela è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 125/2007.

Servizio di salvaguardia è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 125/2007.

zona di mercato è l'aggregato di zone geografiche e/o virtuali caratterizzato da uno stesso prezzo dell'energia elettrica.

Art. 2.

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto fissa le modalità e le condizioni per l'importazione e l'esportazione di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale sulle frontiere settentrionali e sulla frontiera meridionale per l'anno 2008, al fine di:

a) consentire l'accesso ad operatori nazionali, ivi compreso l'Acquirente unico Spa, ed esteri alla rete di interconnessione per il trasporto di energia elettrica disponibile al minimo costo per il sistema elettrico italiano;

b) garantire l'uso efficiente della rete di trasmissione nazionale mediante l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con metodi di mercato;

c) assicurare l'accesso a parità di condizioni, di imparzialità, e la neutralità del servizio di trasmissione sulla rete di interconnessione;

d) garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.

2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, il presente provvedimento disciplina:

a) la definizione delle quote di capacità di trasporto per l'importazione dell'energia elettrica riservate ad altri Stati in ottemperanza ad accordi internazionali;

b) i criteri per consentire l'importazione dell'energia elettrica per i clienti del mercato libero stabiliti sul territorio nazionale e per l'Acquirente unico Spa ai fini della destinazione ai clienti del mercato tutelato;

c) i criteri per l'utilizzo dei proventi delle assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto, di cui al comma 3.

3. Fatto salvo quanto disposto nei successivi articoli in ottemperanza ad accordi internazionali, ovvero per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, l'Autorità adotta, sulla base delle finalità di cui al comma 1, le disposizioni necessarie all'attuazione di quanto previsto al comma 2 concludendo, ove possibile, i necessari accordi con le competenti autorità di regolazione degli Stati confinanti e garantendo il rispetto delle norme comunitarie in materia, in applicazione dei seguenti criteri generali:

a) l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulle frontiere con Francia, Austria e Grecia e Slovenia è effettuata nell'ambito di procedure concorsuali condotte secondo modalità definite negli accordi stipulati tra Terna e i gestori di rete dei Paesi interconnessi per l'allocazione congiunta della capacità assegnabile;

b) l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulla frontiera con la Svizzera è effettuata nell'ambito di procedure condotte secondo modalità definite in un accordo tra Terna e l'operatore di sistema della Svizzera per l'allocazione congiunta della capacità assegnabile, salvo quanto previsto all'art. 6, comma 2;

c) i proventi delle procedure di cui alla lettera *a)* e *b)*, per la quota parte spettante a Terna, sono utilizzati a salvaguardia dell'economicità delle forniture per i clienti finali, in misura corrispondente ai consumi medi degli stessi;

d) ai fini delle ripartizioni di cui alla lettera *c)*, fanno fede i consumi di energia elettrica, con modalità coerenti a quelle di cui alla deliberazione dell'Autorità del 15 dicembre 2006, n. 288/2006, come certificati dal gestore di rete in cui ha sede il punto di prelievo dell'utente di dispacciamento;

e) è disponibile all'Acquirente unico Spa, per garantire una fornitura competitiva di energia elettrica ai clienti del mercato tutelato, una quota dei proventi di cui alla lettera *c)* in misura non superiore al 20%, al netto delle quote dei proventi riconosciute ai sensi dell'art. 4, comma 1, e fermo restando quanto previsto all'art. 5; la restante quota è destinata ai clienti del mercato libero;

f) l'Autorità provvede a disciplinare le modalità di ripartizione dei proventi tenendo conto anche del passaggio dei clienti finali dal mercato tutelato al mercato libero.

4. Terna promuove accordi con i gestori di rete esteri per programmi di investimento comuni in grado, nel medio termine, di superare le attuali congestioni sulle frontiere e, in assenza di tali programmi, provvede a concludere gli accordi attualmente in corso con i gestori di rete esteri, per ripartire almeno in eguale misura, tra i medesimi gestori, i proventi derivanti dalle assegnazioni di cui al comma 3, salvo quanto previsto al comma 5, e li trasmette al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità.

5. I proventi delle assegnazioni congiunte sulla frontiera italo-svizzera sono ripartiti tra Terna e l'operatore di sistema svizzero in misura direttamente proporzionale alla capacità di trasporto effettivamente resa disponibile per la medesima assegnazione da ciascun gestore, ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3.

6. Terna stipula accordi con i gestori di rete dei Paesi interconnessi per l'utilizzo della capacità di trasporto nel breve periodo attraverso meccanismi di mercato, che tengono conto delle risultanze dei mercati, in modo tale da garantire l'uso efficiente della rete di interconnessione.

Art. 3.

Capacità di trasporto assegnabile su base annuale

1. La capacità di trasporto assegnabile ed utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2008 ai fini delle disposizioni di cui al presente decreto su ciascuna delle frontiere elettriche con la Francia l'Austria, la Slovenia e la Grecia è pari alla corrispondente capacità di trasporto garantita da Terna.

2. La capacità di trasporto assegnabile ed utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2008 ai fini delle disposizioni di cui al presente decreto sulla frontiera elettrica con la Svizzera è pari, salvo quanto previsto all'art. 6, comma 2, alla corrispondente capacità di trasporto garantita da Terna, al netto della capacità relativa alla esecuzione dei contratti pluriennali di importazione di cui all'art. 5, della capacità riservata dal gestore di sistema svizzero e, per la parte italiana:

a) di una quota pari a 150 MW, costante durante tutto l'anno e per un periodo di 6 anni a partire dal 2005, riservata alla società Raetia Energie, ai sensi delle direttive del Ministro delle attività produttive al Gestore della rete di trasmissione nazionale del 4 giugno 2003 e del 26 novembre 2004;

b) delle riserve di cui all'art. 4.

3. Le quote riservate da ciascun gestore di rete sulla frontiera italosvizzera devono essere non superiori al 50% del totale della capacità di trasporto garantita sulla rete.

Art. 4.

Assegnazione di capacità di trasporto in ottemperanza ad accordi internazionali

1. L'Autorità disciplina le modalità con cui Terna, distinguendo per operatore di sistema in ragione della provenienza dell'energia elettrica sulla frontiera nord-ovest, e sulla base delle richieste della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano e, comunque, nella misura strettamente necessaria a soddisfare esclusivamente i consumi di ciascuno Stato, assegna per l'anno 2008 una riserva sulla capacità di interconnessione assegnabile sulla frontiera svizzera, ovvero riconosce ai medesimi Stati quote di ripartizione dei proventi delle assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto in modo da garantire effetti economici equivalenti all'assegnazione di una riserva sulla capacità di trasporto. I diritti complessivi, sia in termini di riserva di capacità che di quote di ripartizione, sono riconosciuti a ciascuno Stato nella misura massima di cui alle note ministeriali 20 ottobre 2000 e 29 novembre 2001 citate in premessa e salvo l'esito delle verifiche che si svolgeranno ai sensi del comma 2.

2. L'energia immessa nel sistema elettrico italiano in utilizzo della capacità di trasporto di cui al comma 1 può essere utilizzata, pena la decadenza del diritto, esclusivamente all'interno degli Stati cui è stata assegnata la predetta capacità di trasporto. Terna verifica, con cadenza trimestrale, il rispetto di detta condizione, anche avvalendosi delle imprese distributrici stabilite sul territorio nazionale, e comunica al Ministro dello sviluppo economico e all'Autorità le eventuali violazioni anche ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni.

3. Terna assegna per l'anno 2008 alla Edison Spa la capacità di trasporto sulla frontiera elettrica con la Svizzera in misura strettamente necessaria a garantire il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera, corrispondente al 30% della produzione derivante da uno dei tre salti che costituiscono il bacino stesso e, comunque, nella misura non superiore a 60 MW, rendendo disponibile al mercato libero la quota parte di detta capacità di trasporto giornaliera non utilizzata per il reingresso dell'energia elettrica italiana. Per permettere le opportune verifiche della produzione della quota italiana del citato impianto, la società Edison Spa consente accesso per Terna ad idonei sistemi di misura e verifica dell'energia elettrica effettivamente immessa in rete dall'impianto KHR.

Art. 5.

Capacità di trasporto relativa a contratti pluriennali per l'importazione di energia

1. La quota di capacità di trasporto su base annuale strettamente necessaria all'esecuzione del contratto pluriennale sulla frontiera svizzera in cui ha sede la controparte estera titolare del contratto pluriennale, nella misura comunque non superiore a 600 MW, è riservata al titolare italiano dei contratti medesimi.

2. L'energia elettrica importata dal titolare italiano del contratto pluriennale, come derivante dall'utilizzo della quota di capacità di cui al comma 1, è interamente ceduta dallo stesso titolare all'Acquirente unico Spa, alle medesime condizioni di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 15 dicembre 2006 e al prezzo di 68 euro/MWh, salvo quanto previsto al comma 3, ed una volta adempiuti dallo stesso titolare, tutti gli obblighi relativi alla regolazione dei corrispettivi per l'assegnazione dei diritti sulla capacità di trasporto sul territorio nazionale.

3. Il prezzo di cessione di cui al comma 2 è adeguato in corso d'anno, con modalità indicate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in funzione dell'andamento, calcolato su base trimestrale, dell'indice dei prezzi, di cui all'art. 5 del decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003 recante «approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico. Assunzione di responsabilità del Gestore del mercato elettrico Spa relativamente al mercato elettrico».

Art. 6.

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Terna comunica periodicamente e tempestivamente al Ministero dello sviluppo economico ed all'Autorità lo stato di avanzamento delle attività relative alla definizione e realizzazione delle misure volte all'incremento della sicurezza della rete di interconnessione sulla frontiera settentrionale in modo da consentire, quanto prima, l'utilizzazione di ulteriore capacità di trasporto.

2. Nel caso in cui non si pervenga ad un accordo tra Terna e il gestore di rete svizzero per l'allocazione congiunta della capacità di interconnessione sulla frontiera italo-svizzera, Terna procede all'allocazione tramite procedure concorsuali della capacità di trasporto garantita dalla stessa società, al netto:

a) della capacità relativa alla esecuzione dei contratti pluriennali di cui all'art. 5;

b) di una quota assegnata autonomamente dai rispettivi operatori di sistema pari, al massimo, al 50% della capacità di trasporto risultante dall'attuazione di quanto previsto al punto *a)*, nonché di una quota pari a 150 MW, costante durante tutto l'anno e per un periodo di 6 anni a partire dal 2005, riservata alla società Raetia Energie, ai sensi delle direttive del Ministro delle attività produttive al Gestore della rete di trasmissione nazionale del 4 giugno 2003 e del 26 novembre 2004;

c) delle riserve di cui all'art. 4, sulla quota parte assegnabile da Terna.

3. Il presente decreto è inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, 18 dicembre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A10955

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 dicembre 2007.

Approvazione della determinazione dell'INAIL concernente «Programmi e progetti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro».

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente programmi e progetti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;

Visto, in particolare, il comma 3, dell'art. 23 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che demanda all'INAIL, nell'ambito dei poteri programmatori, la determinazione dei criteri di priorità per l'ammissione dei progetti, le modalità per la formulazione e i termini di presentazione degli stessi e l'entità delle risorse da destinare annualmente allo scopo;

Visto anche, in particolare, il comma 4, dell'art. 23 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che demanda ad un provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale l'approvazione delle determinazioni assunte dall'INAIL ai sensi del citato comma 3;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 2000 riguardante l'«Approvazione delle determinazioni dell'INAIL concernenti i criteri, le modalità e le entità delle risorse relativi ai programmi e progetti in materia di sicurezza e igiene del lavoro;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 2001 riguardante «Approvazione delle determinazioni dell'INAIL concernenti integrazione agli articoli 7, 11, 12, e 28 del regolamento, approvato con decreto ministeriale 15 settembre 2000, di attuazione dell'art. 23 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante: «Programmi e progetti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro»;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 2000 con il quale sono state determinate le risorse economiche da destinare ai programmi e progetti in materia di sicurezza e igiene del lavoro;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 518 del 12 dicembre 2006 concernente «Interventi di sostegno alla prevenzione di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, art. 23. Modifica dell'art. 5 del «Regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 38/2000, art. 23: «Programmi e progetti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro»;

Visti gli atti istruttori compiuti in merito, tra i quali le note dell'INAIL n. 0001185 del 5 aprile 2007 e n. 0002249 del 16 luglio 2007;

Visto il parere reso dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la nota del 2 ottobre 2007;

Ritenuto di approvare la delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 518 del 12 dicembre 2006;

Decreta:

È approvata, nel testo allegato al presente decreto di cui fa parte integrante, la delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 518 del 12 dicembre 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2007

Il Ministro: DAMIANO

ALLEGATO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 2006

Visto il decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 24 settembre 1997;

Vista la relazione del Direttore generale 15 novembre 2006;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo n. 38/2000 «Programmi e progetti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro»;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione n. 428/2000, n. 436/2000 con le quali è stato adottato il regolamento di attuazione dell'art. 23 del predetto decreto legislativo n. 38/2000, approvato con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 15 settembre 2000 e 7 febbraio 2001;

Visto in particolare l'art. 5 del regolamento suddetto, che fissa le forme di finanziamento e la ripartizione delle risorse, relativamente ai programmi di adeguamento, tra i finanziamenti in conto interessi e quelli in conto capitale;

Considerato che, dopo i primi due bandi relativi ai programmi di adeguamento ed a seguito dell'emanazione del terzo bando, è necessario compensare le risorse carenti sul conto capitale con quelle eccedenti sul conto interessi, apportando le necessarie modifiche all'art. 5 del regolamento citato;

Ritenuto che tale modifica sia necessaria anche per venire incontro alle aspettative delle imprese che hanno richiesto il finanziamento conto capitale in quanto intendono effettuare interventi di particolare valenza prevenzionale;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione consiliare prevenzione in data 11 dicembre 2006:

Con il parere consultivo favorevole del Direttore generale;

Delibera

di rettificare parzialmente la delibera del Consiglio di amministrazione n. 428 del 27 luglio 2000 e di sottoporre la modifica all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, come previsto dall'art. 23 del decreto legislativo n. 38/2000.

La rettifica proposta è la sostituzione dell'art. 5 del Regolamento con la seguente formulazione:

«Art. 5.

Forme di finanziamento e ripartizione delle risorse

Gli interventi di sostegno ai programmi di adeguamento si articolano in:

a) finanziamenti in conto interessi;

b) finanziamenti in conto capitale.

Le risorse economiche assegnate, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, a tale tipologia di interventi sono ripartite in 270 miliardi di lire (139.443.363 euro) per i finanziamenti di cui alla lettera *a)* ed in 180 miliardi di lire (92.962.242 euro) per quelli di cui alla lettera *b)*».

La presente deliberazione sarà trasmessa per l'approvazione, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 38/2000, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il presidente: MUNGARI

Il segretario: CHIAVARELLI

07A10915

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PROVVEDIMENTO 27 dicembre 2007.

Criteri per la determinazione della contribuzione, ai sensi del comma 7-*bis*, dell'articolo 10, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Anno 2008.

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 27 dicembre 2007;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Visto, in particolare, il comma 7-*bis*, dell'art. 10 della legge n. 287/1990, il quale stabilisce che l'Autorità determini annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 287/1990, ai fini della copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione;

Visto l'art. 8, comma 16, del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, riguardante gli oneri finanziari derivanti dall'incremento di unità di personale al fine di consentire l'esercizio delle competenze disciplinate da tale decreto;

Vista la propria delibera del 28 dicembre 2005, n. 14996, relativa ai criteri per la determinazione della contribuzione sulle operazioni di concentrazione;

Viste le «Istruzioni relative alle contribuzioni dovute dalle imprese che notificano operazioni di concentrazioni ai sensi dell'art. 10, comma 7-*bis*, della legge 10 ottobre 1990, n. 287» deliberate in data 28 dicembre 2005 e modificate con delibere n. 15135 del 1° febbraio 2006, n. 15241 del 15 marzo 2006 e n. 15247 del 16 maggio 2006, pubblicate nel bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/1990 e sul sito web istituzionale www.agcm.it;

Considerata l'opportunità di indicare preventivamente alle imprese tenute all'obbligo della contribuzione i criteri di determinazione della stessa;

Ritenuto che il comma 7-*bis*, dell'art. 10 della legge n. 287/1990 esige, da un lato, di commisurare i criteri di parametrazione dei contributi ai costi complessivi relativi all'attività di controllo delle concentrazioni e, dall'altro, stabilisce il limite dell'1,2 per cento del valore della transazione;

Ritenuto che, allo scopo di commisurare i contributi ai costi complessivi relativi all'attività di controllo delle concentrazioni, si debba valutare l'incidenza di tale attività sui costi complessivi dell'Autorità registrati nel periodo 1° gennaio - 31 ottobre 2007 e, assumendo tale rapporto come fisso anche per il 2008, stimare il costo relativo all'attività di controllo delle concentrazioni, sulla base del bilancio di previsione del 2008;

Considerato che l'incidenza accertata dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione per l'anno 2007 è stata pari al 40% del fabbisogno finanziario complessivo dell'Autorità;

Considerati i costi derivanti dall'applicazione dell'art. 8 del decreto legislativo n. 145/2007 stimati per il 2008;

Ritenuto, altresì, di dover modificare i criteri di calcolo dei contributi contenuti nelle «Istruzioni relative alle contribuzioni dovute dalle imprese che notificano operazioni di concentrazioni ai sensi dell'art. 10, comma 7-*bis*, della legge 10 ottobre 1990, n. 287», inserendo un correttore per calcolare il valore della transazione tenendo conto del fatturato realizzato, direttamente o indirettamente, dall'impresa acquisita in Italia;

Ritenuto, a tal fine, che sia necessario disporre dei dati di fatturato nazionale e mondiale delle imprese oggetto di concentrazione e di dover modificare in tal senso il formulario per la notifica delle operazioni di concentrazione;

Visto il bilancio di previsione per l'anno 2008;

Delibera:

a) di imporre, per l'anno 2008, l'applicazione di una contribuzione pari all'1,2% del valore della transazione delle operazioni di concentrazione notificate;

b) la fissazione di soglie minime e massime per la contribuzione pari rispettivamente a 3.000 e 60.000 euro;

c) l'inserimento nelle «Istruzioni relative alle contribuzioni dovute dalle imprese che notificano operazioni di concentrazioni ai sensi dell'art. 10, comma 7-*bis*, della legge 10 ottobre 1990, n. 287», deliberate in data 28 dicembre 2005, alla sezione C «Determinazione del valore della transazione», prima parte, del seguente sesto paragrafo in sostituzione di quello esistente: «nel caso di operazioni che comportano l'acquisizione di imprese o parti di imprese che operano (o realizzano fatturato) in Paesi diversi dall'Italia, il valore della transazione coincide con il corrispettivo complessivamente pattuito dalle parti per l'insieme delle attività oggetto della transazione, incluse anche quelle che generano fatturato al di fuori del territorio nazionale, corretto tramite l'applicazione del rapporto tra fatturato realizzato a livello nazionale e mondiale dalle imprese oggetto di acquisizione».

d) di modificare la «Sezione IV - Contribuzione obbligatoria: autoliquidazione» del «Prospetto B - Operazione di concentrazione» del formulario per la notifica delle operazioni di concentrazione per poter disporre dei dati del fatturato realizzato in Italia e all'estero dalle imprese oggetto di concentrazione, come risultante dal nuovo prospetto riportato nell'allegato al presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Roma, 27 dicembre 2007

p. *Il presidente:* GUAZZALOCA

Il segretario generale: FIORENTINO

07A10985

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 1º novembre 2007, n. 181, recante: «Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza».

Il decreto-legge 1º novembre 2007, n. 181, recante: «Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 2 novembre 2007.

07A10830

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

Regolamento Albo dei depositari A.G.E.A. - 2008/2010

Art. 1.

Principi

Il presente regolamento ha come obiettivo l'ottimizzazione della conservazione dei prodotti in ammasso attraverso l'istituzione di un albo nazionale dei depositari AG.E.A. e la utilizzazione di un'apposita procedura di qualità informatizzata e tracciata che assicuri una puntuale definizione delle varie fasi dello stoccaggio nonché quella di liquidazione dei compensi.

Art. 2.

Istituzione

L'albo dei depositari dell'AG.E.A., istituito ai sensi dell'art. 47, comma 2, del regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia, è disciplinato con le disposizioni del presente regolamento, secondo le specifiche categorie merceologiche di cui all'allegato *A* con effetto fino al 31 dicembre 2010.

Art. 3.

Compiti

L'albo dei depositari è lo strumento per mezzo del quale l'AG.E.A esercita le funzioni attribuite e definite dal decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, e dalla legge n. 441 del 21 dicembre 2001; in particolare:

realizzare l'intervento nazionale e comunitario sul mercato e provvedere alla successiva vendita del prodotto immagazzinato; curare le operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno ed internazionale di prodotti agro-alimentari, per la formazione delle scorte necessarie e la successiva immissione regolata sul mercato interno, nonché di collocazione dei prodotti medesimi sui mercati comunitari ed extracomunitari in relazione agli impegni assunti per l'aiuto alimentare e la cooperazione. L'iscrizione all'albo è condizione preliminare necessaria per l'affidamento e l'espletamento dell'incarico di depositario.

Art. 4.

Tenuta dell'albo e affidamento degli incarichi

È istituito, nell'ambito dell'area amministrativa un apposito ufficio preposto alla tenuta, anche informatizzata, dell'albo, alla ricezione di tutta la documentazione inerente alla tenuta dell'albo medesimo, nonché all'istruttoria di tutte le procedure connesse a tale funzione.

L'ufficio opererà, applicando la normativa di cui al presente regolamento nonché le norme vigenti in materia, anche in riferimento al disciplinare ed ai requisiti previsti nei settori merceologici di riferimento contemplati nell'allegato *A*.

L'istruttoria, in ordine alle domande presentate per l'iscrizione e per le variazioni dell'iscrizione nell'albo dei depositari, avrà riguardo ai seguenti requisiti che condizionano la positiva definizione dell'istruttoria stessa:

possesso dei requisiti di cui al successivo art. 9;

affidabilità e solidità finanziaria;

idoneità tecnica delle strutture poste a disposizione dell'AG.E.A. A tal fine l'ufficio dell'albo provvede ad incaricare delle verifiche un tecnico iscritto in albo professionale legalmente riconosciuto, avuto riguardo alle condizioni poste dal presente regolamento ed ai requisiti stabiliti nell'allegato *A*. Per le verifiche del possesso dei requisiti informatici del depositario è competente il Servizio tecnico dell'AG.E.A. che effettuerà il sopralluogo presso le strutture del richiedente, di norma unitamente al professionista incaricato per la verifica degli impianti, redigendo separato verbale.

I costi delle verifiche, per le iscrizioni o le variazioni, dovranno essere anticipati dai richiedenti l'iscrizione o la variazione, solo se sarà possibile preventivarne l'entità; altrimenti potranno essere anticipati dall'AG.E.A. e dovranno essere rimborsati, entro trenta giorni dalla richiesta, dai soggetti sottoposti a verifica. In caso di accertamento di situazioni di non idoneità, sanabili in tempi brevi, si potrà procedere ad una successiva verifica con le medesime modalità della prima.

L'iscrizione all'albo è subordinata al pagamento dei costi della suddetta verifica secondo i termini e le modalità indicate dall'AG.E.A. al momento della richiesta di rimborso.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., il procedimento di iscrizione o variazione all'albo dovrà concludersi entro il termine di centoventi giorni dalla richiesta, salvo i casi di interruzione o sospensione previsti dalla normativa vigente.

Responsabile dei procedimenti relativi alla tenuta dell'albo è il responsabile della struttura preposta alla tenuta dell'albo dei depositari.

I procedimenti amministrativi in questione dovranno essere riportati in apposito manuale delle procedure a disposizione di ogni depositario iscritto all'albo.

I depositi di proprietà e gestione diretta pubblica o gestiti dalle Dogane si considerano iscritti d'ufficio all'albo dei depositari, previa acquisizione dei dati tecnici necessari da immettere nel sistema informativo dell'AG.E.A.

All'affidamento dei singoli incarichi di deposito, ed alla vigilanza sul loro espletamento, sono preposte, secondo regole comuni predefinite, le unità organizzative di commercializzazione dell'Ente; gli atti terminali delle procedure innanzi indicate sono assunti dal competente dirigente di area.

Per il compimento delle operazioni esecutive connesse agli interventi di commercializzazione dei prodotti agricoli disciplinati da norme nazionali e/o dell'Unione europea nei settori merceologici per i quali esiste un'organizzazione comune di mercato, il servizio esecutivo è affidato dall'AG.E.A. agli operatori iscritti all'albo dei depositari nell'ambito del contratto ed in funzione delle esigenze dei bacini di utenza interessati. I bacini di utenza, ferme restando le prerogative del consiglio di amministrazione specificate all'ex art. 47 del regola-

mento di amministrazione e contabilità, sono in una prima fase individuati nelle regioni in cui è effettuata la produzione, nonché nelle regioni limitrofe.

L'AG.E.A. può, a suo insindacabile giudizio, trasferire il prodotto ad altro depositario.

Art. 5.

Richiesta di iscrizione

Per ottenere l'iscrizione all'albo dei depositari, i soggetti interessati dovranno presentare domanda, in carta semplice, diretta all'AG.E.A., Direzione area amministrativa - Ufficio albo dei depositari, via Torino n. 45 - 00184 Roma, contenente le indicazioni riportate nel presente regolamento.

La presentazione della domanda di iscrizione all'albo dei depositari implica l'accettazione di tutte le norme della presente regolamentazione e del disciplinare contenente le regole generali dei contratti di deposito.

Art. 6.

Approvazione delle iscrizioni e tenuta dell'albo

Possono essere iscritti all'albo, con delibera del Consiglio di amministrazione dell'AG.E.A., gli operatori che ne fanno richiesta secondo le specifiche categorie merceologiche riportate nel successivo allegato *A*, previo riconoscimento della loro idoneità a svolgere tutte le operazioni di carattere organizzativo, tecnico ed amministrativo relative alla gestione del servizio di deposito.

Il Consiglio di amministrazione dell'AG.E.A. delibera sulle eventuali variazioni della categoria merceologica e delle capacità ricettive per cui l'iscrizione è stata disposta.

Le iscrizioni e le variazioni all'albo dei depositari sono comunicate a mezzo *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La struttura provvede alla formazione, alla tenuta ed all'aggiornamento dell'albo, istituendo per ciascun iscritto una scheda, anche informatizzata, contenente, oltre ai dati soggettivi, l'ubicazione della capacità ricettiva richiesta ed ammessa, l'ubicazione delle strutture ed attrezzature messe a disposizione dell'AG.E.A., al fine di consentirne una corretta individuazione nella fase dei controlli.

Art. 7.

Operatività delle iscrizioni

L'iscrizione all'albo diviene operativa a decorrere dalla data della delibera del consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Variazioni

Gli iscritti all'albo debbono comunicare, all'AG.E.A. - Direzione area amministrativa - Ufficio albo dei depositari, via Torino n. 45 - 00184 Roma, entro dieci giorni dal loro verificarsi, tutte le variazioni dei requisiti rilevanti ai fini dell'iscrizione, ivi comprese le riduzioni e gli ampliamenti della capacità ricettiva messa a disposizione dell'Agenzia.

La mancata o tardiva comunicazione di dette variazioni comporta l'attivazione delle procedure per la sospensione dall'albo.

Le istanze relative alle variazioni da apportare all'albo, ivi comprese le riduzioni e gli ampliamenti della capacità ricettiva messa a disposizione dell'AG.E.A., dovranno essere prodotte in carta semplice ed indirizzate all'AG.E.A. - Direzione area amministrativa - Ufficio albo dei depositari, via Torino n. 45 - 00184 Roma.

Tutte le variazioni richieste dal depositario, ed in linea con i requisiti richiesti dall'Agenzia e dalla normativa comunitaria e nazionale in vigore, incidono sull'operatività dell'iscrizione dalla data della relativa delibera del consiglio di amministrazione dell'AG.E.A.

Entro il mese di marzo di ciascun anno, i soli depositari che detengono prodotti d'intervento, dovranno produrre autocertificazione attestante l'attuale conformità degli impianti alle norme nazionali e comunitarie, nonché alle caratteristiche di cui alla relazione tecnica del successivo art. 9.

I depositari che non detengono prodotti d'intervento, devono produrre la predetta autocertificazione prima dell'inizio delle operazioni di entrata dei prodotti stessi.

Entro il mese di giugno di ciascun anno dovrà, altresì, essere prodotto il bilancio aziendale, relativo all'esercizio precedente, certificato o approvato dai competenti organi statutari.

Art. 9.

Contenuti della richiesta di iscrizione

La domanda d'iscrizione all'albo deve essere sottoscritta dal richiedente con firma autenticata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, come riportato nell'allegato 1.

I) Essa deve indicare:

1) per gli imprenditori individuali: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, numero di telefono di fax ed indirizzo e-mail;

per gli organismi associativi: denominazione e/o ragione sociale, sede legale, cognome, nome, qualifica, luogo e data di nascita del legale rappresentante del consiglio direttivo e dei soci iscritti nel libro dei soci, numero di telefono di fax ed indirizzo e-mail;

2) il numero di codice fiscale e di partita IVA;

3) il settore economico in cui il richiedente svolge la sua attività;

4) la categoria merceologica per la quale si richiede l'iscrizione;

5) la capacità ricettiva totale messa a disposizione dell'AG.E.A., relativamente al settore interessato e la capacità di movimentazione che si è in grado di assicurare per le operazioni di entrata e di uscita nelle 24 ore;

per ciascun magazzino deve essere inoltre indicato il titolo di possesso (con una durata almeno sino al 2010, e con un ulteriore periodo di tempo, necessario per un eventuale trasferimento del prodotto, non inferiore a sei mesi):

6) numero ed ubicazione precisa dei singoli magazzini (l'indirizzo del singolo magazzino deve essere esposto in modo tale da potersi individuare con precisione la via, il numero civico, od eventualmente il chilometro, ed altre indicazioni idonee all'identificazione. I magazzini con indirizzo vago o impreciso non saranno accettati);

7) per ogni magazzino principale di cui al precedente punto 6, dovranno essere indicati con precisione su apposita planimetria:

a) la quantità dei sottomagazzini (ossia le unità di deposito, come: singoli magazzini piani o perimetrazioni, site nell'interno della struttura principale, etc.);

b) la quantità e la capacità delle localizzazioni (ossia le sotto unità di deposito contenenti la stessa qualità di prodotto, come: le singole celle frigorifere, i singoli silos, botti, serbatoi, cisterne o vasche posti all'interno di ogni singolo sottomagazzino, etc.).

Tali indicazioni dovranno coincidere con i dati riportati negli allegati di cui al punto 8 del successivo paragrafo III.

Gli operatori richiedenti dovranno dimostrare che i magazzini messi a disposizione dell'AG.E.A. sono idoneamente protetti e collocati in edifici esclusivamente dedicati a tale fine, ovvero caratterizzati da autonomia strutturale, operativa e funzionale e separati da altre strutture immobiliari destinate all'esercizio di attività imprenditoriale e/o di deposito in proprio o per conto terzi.

II) Alla domanda di iscrizione devono essere allegati i seguenti documenti o le autocertificazioni ammesse dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) per gli organismi associativi:

1) copie autentiche dell'atto costitutivo e dello statuto, aggiornati alla data di presentazione della domanda;

2) certificato d'iscrizione della competente Camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato (C.C.I.A.A.) con indicazione dell'attività specifica dell'impresa, dei legali rappresentanti, degli amministratori dell'organismo associativo, nonché degli eventuali soci con responsabilità personale illimitata e dal quale risulti che il richiedente medesimo non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o cessazione di attività. In alternativa, oltre al certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A., può essere presentato analogo certificato della cancelleria del competente tribunale per le predette restanti attestazioni;

3) certificati anagrafici di cui al n. 1) della successiva lettera, oppure dichiarazione ai sensi della legge n. 445/2000 riguardanti, oltre al direttore tecnico, tutti i soci delle società in nome collettivo, gli accomandatari delle società in accomandita semplice e, per gli altri tipi di società o azioni, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza:

b) per le imprese individuali:

1) dichiarazione ai sensi della legge n. 445/2000 o certificati di nascita, residenza, stato di famiglia e cittadinanza, nonché certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti concernenti il titolare dell'impresa o, se il direttore tecnico è persona diversa dal titolare i certificati relativi ad entrambi;

2) certificato di iscrizione della competente Camera di commercio industria, agricoltura e artigianato (C.C.I.A.A.), dal quale risulti che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo. in alternativa, oltre al certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A., può essere presentato analogo certificato della cancelleria del competente tribunale per le predette restanti attestazioni.

III) Inoltre, per tutti i richiedenti dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1) certificato DURC (decreto-legge n. 210/2002, come convertito dalla legge n. 266/2002) attestante la correntezza contributiva;

2) copia autenticata delle denunce IVA dell'ultimo biennio;

3) copia autenticata degli avvenuti versamenti all'erario delle imposte dirette riferite all'ultimo biennio;

4) copia autenticata delle denunce dei redditi degli ultimi due anni;

5) copia autenticata dei bilanci aziendali relativi agli ultimi due anni con relative delibere di approvazione degli organismi associativi competenti, corredata da relazione del collegio dei sindaci; per i soggetti non tenuti all'obbligo dell'approvazione del bilancio da parte degli organi competenti, i bilanci di cui sopra devono essere corredati da relazione economica-contabile di un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale; l'AG.E.A. si riserva il diritto di acquisire ai propri atti anche copie autenticate dei bilanci di cui sopra, per gli ulteriori precedenti tre anni;

6) idonee referenze bancarie o di pubbliche amministrazioni che comprovino la potenzialità economica e la capacità finanziaria del richiedente;

7) dichiarazione concernente il possesso o la disponibilità di un sistema di elaborazioni dati in grado di assicurare la qualità delle procedure informatiche previste dall'AG.E.A.;

8) una relazione tecnica con allegata planimetria ed identificazione dei dati catastali di riferimento che descriva le strutture (magazzini, sottomagazzini, localizzazioni) e le attrezzature messe a disposizione dell'AG.E.A. (considerate le caratteristiche proprie del settore merceologico indicate nel successivo allegato *A* con i relativi disegni e planimetrie, debitamente quotati, aggiornati e datati, il tutto redatto da un tecnico iscritto al relativo albo professionale;

9) titolo che dimostri, con riferimento alle strutture ed alle attrezzature di cui al precedente punto 8, la piena e diretta disponibilità giuridica, materiale nonché gestionale del richiedente da non meno di un anno e per il periodo specificato nel comma 1, paragrafo l, punto 5 del presente articolo; la documentazione attestate il titolo del possesso deve essere in regola con le norme fiscali vigenti in materia;

10) certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal comando VV.FF. competente per territorio e certificato di agibilità rilasciato dal competente ente territoriale;

11) certificazione, rilasciata dalla U.S.L. di zona per ogni magazzino, relativa alle norme igienico-sanitarie e di prevenzione infortuni sul lavoro. Qualora la certificazione della U.S.L. non possa essere prodotta, per motivi non addebitabili al richiedente l'iscrizione, in fase istruttoria vengono considerate valide anche idonee certificazioni igienico-sanitarie rilasciate da altre pubbliche amministrazioni e certificazioni di prevenzione infortuni sul lavoro conformi alle seguenti norme:

autocertificazione di valutazione dei rischi come da decreto legislativo n. 626/1994;

attestazione rilasciata dalla ditta che ha effettuato i lavori di messa a terra in relazione alla legge n. 46/1990;

controllo installazioni e dispositivi contro le scariche atmosferiche (art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e decreto ministeriale 22 febbraio 1965).

I soggetti, per i quali è applicabile il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, dovranno trasmettere all'AG.E.A. anche copia dell'autocertificazione resa in conformità al suddetto decreto legislativo ed alla circolare 7 agosto 1998, n. 11, e già presentata all'autorità sanitaria competente per territorio.

In qualsiasi momento l'AG.E.A. può disporre, direttamente o con propri incaricati, ispezioni presso i magazzini iscritti all'albo o per i quali è stata richiesta l'iscrizione; pertanto il depositario (o il richiedente) è tenuto a collaborare con i soggetti incaricati dall'AG.E.A alle verifiche.

A discrezione dell'Agenzia può essere immesso nei prodotti stoccati un tracciante per eventuali riconoscimenti futuri delle merci.

Per essere iscritti all'albo per più categorie merceologiche occorre presentare distinta e specifica domanda con relativa documentazione tecnica per ciascuna di esse.

Tutta la documentazione allegata dovrà essere anche trasmessa su supporto magnetico (CD rom), in file formato .PDF.

In caso di eventualità di presentazione contestuale di domande di iscrizioni per più categorie merceologiche, la documentazione prevista ed inerente ai certificati di Stato e la contabilità della ditta, può essere presentata in un unico esemplare

L'AG.E.A., previa formale contestazione da parte dell'ufficio dell'albo, può attivare la sospensione delle procedure di iscrizione di quegli operatori che, pur avendo dimostrato, in fase istruttoria, il possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione, hanno in corso controversie con l'Agenzia (e l'ex AIMA) in relazione ad elementi che possano mettere in discussione il rapporto fiduciario.

Art. 10.

Sospensione dall'albo

L'efficacia dell'iscrizione all'albo può essere sospesa, per un periodo massimo di due anni, oltre che nel caso previsto nel comma 1, dell'art. 8, quando nei confronti del depositario si verifichi uno o più dei seguenti casi:

1) sia in corso una procedura per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione o di concordato preventivo;

2) sia in corso un procedimento penale a carico del titolare dell'impresa o dei soggetti di cui al precedente art. 9, lettera *a)*, n. 3, per reati finanziari o fiscali o di tale natura e gravità da escludere il requisito della moralità e correttezza professionale;

3) siano in corso misure di prevenzione di cui alla legge 19 maggio 1990, n. 55, e sue successive modifiche ed integrazioni;

4) irregolarità o negligenza nello svolgimento del servizio di deposito così come specificato nel relativo contratto, anche considerando le specifiche previste nei precedenti articoli e nel successivo allegato *A*;

5) violazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, delle norme della legislazione sociale o di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro con il personale dipendente;

6) accertata indisponibilità delle strutture messe a disposizione dell'Agenzia;

7) mancata consegna all'AG.E.A., nei termini previsti, di copia delle quietanze di avvenuto pagamento integrale del premio di copertura assicurativa prevista dal contratto;

8) mancata consegna all'AG.E.A., nei termini previsti, delle attestazioni di cui al precedente art. 8;

9) insorgenza di contenzioso tra l'ente depositario e l'AG.E.A. a seguito di comprovate irregolarità emergenti nell'esercizio dell'attività di depositario;

10) accertamenti a carico del depositario da cui emergano fatti gravi incompatibili con i requisiti richiesti per l'iscrizione e/o con le norme previste nel contratto;

11) accertata, mancata diligenza nell'esercizio del controllo, atto a precludere la sottrazione della merce stoccata nei magazzini iscritti all'albo;

12) inosservanza, da parte del depositario, delle condizioni di conservazione previste dalle disposizioni dettate da AG.E.A.

Nel periodo di sospensione il depositario dovrà comunque attuare tutte le operazioni necessarie all'ottimale conservazione del prodotto già stoccato.

In caso di inottemperanza a tali disposizioni si applicherà il disposto di cui al punto 4) del successivo.

Per quei depositari che operano in qualità di coordinatori di singoli soggetti, il provvedimento di sospensione sarà comminato alla singola struttura periferica, salvo nei casi contestabili direttamente al depositario medesimo.

Art. 11.

Cancellazione dall'albo

Sono cancellati dall'albo i depositari per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:

1) fallimento, liquidazione o cessazione di attività d'impresa;

2) condanna, passata in giudicato, per taluno dei reati di cui al punto 2) del precedente art. 10 a carico dei soggetti ivi indicati;

3) applicazione definitiva, a carico dei soggetti medesimi, di una delle misure di sicurezza comminate dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive integrazioni e modifiche, di cui all'art. 10 della legge n. 575 del 1965, così come sostituita dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni all'art. 19 della legge n. 646 del 1982 ed all'art. 2 della legge n. 936 del 1982;

4) grave, reiterata negligenza o malafede nell'esecuzione del servizio di deposito come specificato nel relativo contratto anche considerando le specifiche del precedente articolato e del successivo allegato *A*;

5) per sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui all'art. 9;

6) recidiva o particolare gravità nei casi di cui ai numeri 4), 5) e 6) dell'articolo precedente;

7) certificazione negativa, relativa agli ultimi due paragrafi del precedente art. 8, o in adempimento di quanto stabilito dall'AG.E.A. nel provvedimento di sospensione di cui al precedente art. 10.

La cancellazione dall'albo, che può essere disposta anche su richiesta dell'interessato per causa di forza maggiore, comporta in ogni caso l'addebito allo stesso delle spese connesse al trasferimento del prodotto, nonché quelle relative alla procedura di cancellazione dall'albo.

Per quei depositari che operano in qualità di coordinatori di singoli soggetti detentori, il provvedimento di cancellazione sarà comminato alla singola struttura periferica, salvo i casi riconducibili direttamente a responsabilità del depositario medesimo.

Art. 12.

Sanzioni

I provvedimenti di sospensione e cancellazione dall'albo sono adottati dal consiglio di amministrazione su proposta dell'ufficio albo dei depositari.

Il procedimento sanzionatorio ha inizio con la contestazione al depositario, da parte dell'ufficio albo dei depositari, dei fatti addebitati e la contestuale fissazione del termine di venti giorni per proporre controdeduzioni.

In caso di controdeduzioni insoddisfacenti o in caso di mancato rispetto del suddetto termine perentorio, l'ufficio albo dei depositari propone il provvedimento sanzionatorio al consiglio di amministrazione.

I provvedimenti di cui al primo comma del presente articolo sono immediatamente notificati all'interessato e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nel caso in cui le inadempienze riguardino l'operatività del deposito, l'ufficio operativo competente provvede a trasmettere all'ufficio albo depositari la relazione sull'inadempimento rilevato al fine dell'attivazione della procedura di cui al presente articolo.

Art. 13.

Norme transitorie

Dalla data di pubblicazione del presente regolamento tutti i soggetti interessati dovranno presentare domanda di iscrizione.

I soggetti che attualmente svolgono l'incarico di depositario potranno continuare ad esercitarlo fino al termine della campagna di commercializzazione in corso, momento in cui dovranno essere state regolarizzate le loro posizioni nell'albo dei depositari ed in cui dovrà essere stipulato un nuovo contratto di deposito.

Ai fini della regolarizzazione delle posizioni i soggetti iscritti in vigenza del regolamento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 19 settembre 2001 che sono stati reiscritti, ex art. 13 del nuovo regolamento albo depositari pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 del 3 gennaio 2005, devono presentare regolare domanda di iscrizione con allegata tutta la documentazione prevista nel presente regolamento e saranno soggetti a verifica tecnica sulla idoneità dei magazzini di cui all'art. 4 del presente regolamento.

La mancata presentazione della istanza di iscrizione con la documentazione entro il termine di sessanta giorni precedenti alla scadenza della campagna di commercializzazione comporta l'annullamento dell'iscrizione già presente.

Gli operatori, invece, che sono stati iscritti per la prima volta in vigenza del nuovo regolamento albo depositari pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 del 3 gennaio 2005, dovranno presentare domanda di iscrizione allegando soltanto la documentazione necessaria ad integrare i requisiti posseduti all'atto dell'iscrizione con quelli previsti e richiesti dal presente regolamento.

La mancata presentazione della domanda con la documentazione integrativa entro il termine di sessanta giorni precedenti alla scadenza della campagna di commercializzazione comporta l'annullamento dell'iscrizione già presente.

Restano valide le domande già presentate ai sensi del precedente regolamento.

L'AG.E.A., previa formale contestazione da parte dell'ufficio dell'albo, può attivare la sospensione delle procedure di iscrizione degli operatori che, pur essendo stati riconosciuti idonei in fase istruttoria, hanno in corso controversie con l'Agenzia (e l'ex AIMA) in relazione ad elementi che possano mettere in discussione il rapporto fiduciario.

Art. 14.

Abrogazione

Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente regolamento si intende abrogato il nuovo regolamento dell'albo dei depositari dell'AG.E.A. pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 1 del 3 gennaio 2005.

ALLEGATO 1

Allegato *A*

REQUISITI TECNICI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI DEPOSITARI AG.E.A. PER CIASCUN SETTORE MERCEOLOGICO

Riferimenti identificativi generali.

Magazzino: ubicazione dell'impianto (indirizzo completo e/o riferimenti catastali) ossia unità di deposito.

Sottomagazzino: sotto unità di deposito (magazzini piani o perimetrazione siti all'interno del magazzino).

Localizzazione: sotto unità di deposito contenente la stessa qualità di prodotto (celle frigorifere, singoli silos, botti, tini, serbatoi, cisterne o vasche poste all'interno di ogni singolo sottomagazzino).

Tutti gli impianti di deposito e conservazione dei prodotti devono soddisfare preliminarmente alle norme e prescrizioni previste dalle leggi vigenti in materia igienico-sanitaria, ambientale e di sicurezza, oltre alle specifiche caratteristiche tecniche espressamente riportate per ciascuna delle categorie merceologiche di seguito elencate. I locali devono essere conformi alle norme edilizie ed urbanistiche ed essere muniti di certificati di agibilità e di conformità alle norme antincendio.

Ogni impianto di deposito e conservazione, che trovasi collocato al piano terra, dovrà essere sopraelevato dal terreno per un'altezza utile a rendere sicuri i magazzini ed i prodotti da calamità naturali.

Ogni impianto di deposito e conservazione che non possieda tale requisito deve essere dotato di attrezzature ed opere ritenute idonee dall'Agenzia (es. canalizzazioni e pompe di aspirazione) per evitare conseguenze dannose e, comunque adeguate per assicurare la conservazione del prodotto rispetto ad eventi atmosferici e/o a deterioramenti.

Tutti i magazzini, posture, serbatoi, silos ecc., iscritti all'albo, rimangono nella disponibilità del depositario e saranno da questi messi a disposizione dell'AG.E.A. entro il termine indicato dall'Agenzia con lettera di preavviso, tramite raccomandata a/r.

Il predetto termine da determinarsi in relazione alle specifiche del prodotto da conservare e dei magazzini da utilizzare, sarà precisato nel contratto tipo per settore.

Il termine non potrà comunque essere inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento del predetto preavviso.

Tutti i magazzini, posture, serbatoi, silos ecc. dovranno essere identificati in loco, secondo la codifica indicata dall'AG.E.A. ed essere dotati di apposito cartello, stabilmente e visibilmente affisso alla struttura con le seguenti indicazioni:

AG.E.A. denominazione depositario;

matricola n. ....;

localizzazione n. ....;

magazzino n. ....;

sottomagazzino n. ....;

tipo prodotto (e varietà ove occorra).

Campagna di commercializzazione, e se comunitario o nazionale. Quantità (con relativa unità di misura).

I prodotti relativi a varie campagne di commercializzazione dovranno essere stoccati per singola campagna (tranne per il settore alcolevinico).

Tutti i magazzini dovranno essere forniti di idonei impianti antincendio e di illuminazione, di opportuno piazzale per la movimentazione merci in relazione alla capacità di stoccaggio del prodotto, nonché di opportuno impianto antifurto o servizio di vigilanza.

L'AG.E.A. provvede direttamente, o con propri incaricati, laddove è previsto, a sigillare le localizzazioni.

I) *Categoria cereali: (compresi granella anche di leguminose destinata ad alimentazione del bestiame, nonché semi oleosi da disoleare ed ogni altro prodotto similare da conservare alla rinfusa).*

Magazzini piani o silos metallici di capacità complessiva non inferiore a tonnellate 1000 con capacità di entrata o di uscita giornaliera non inferiore ad un ventesimo della capacità totale (detta capacità di movimentazione va specificata nella relazione tecnica).

Nei magazzini piani i cumuli di granella devono avere altezze tali da garantire la areazione delle masse, ma non possono comunque superare i 5 metri e devono essere spianati in superficie.

Le conseguenti cubature di detti magazzini saranno perciò definite in base ad un'altezza massima di metri 5.

Ogni magazzino dovrà essere fornito di adeguato numero di sonde termiche.

Ai fini dell'ottimale conservazione del prodotto nei magazzini piani, in cui non è in funzione un impianto di refrigerazione delle masse o un sistema di movimentazione automatica, deve essere lasciata disponibile un'idonea area per lo spostamento delle masse stesse, da non considerare nel computo del conteggio dell'effettiva capacità ricettiva del magazzino.

Le operazioni di disinfestazione andranno comunicate all'AG.E.A. almeno cinque giorni prima della loro effettuazione.

I magazzini dovranno avere la disponibilità di strutture necessarie per le attività amministrative e laboratorio di analisi in grado di misurare, in particolare, il peso specifico, il tasso di proteine e l'indice di caduta di Hagber.

Le capacità dei magazzini, dei sotto magazzini e delle localizzazioni dovranno essere indicate, nella relazione tecnica, in unità di peso e in metri cubi.

II) *Categoria carni: (comprendente carni bovine, suine, ovine, cunicole ed avicole con o senza osso, presentate in carcasse, mezzene o quarti).*

I centri frigoriferi, di capacità non inferiore a tonnellate 100, devono disporre di idonei locali ed attrezzature di ufficio, nonché di magazzini frigoriferi per la conservazione delle carni a temperatura uguale o inferiore a –17° C con strumenti di registrazione della temperatura stessa (termografi, lettura istantanea della temperatura e registrazioni della temperatura con strumenti informatici).

L'impianto di conservazione dovrà disporre di un apparato automatico di continuità tale da garantire l'efficienza del sistema di raffreddamento in caso di mancato approvvigionamento di rete (tale possibilità dovrà essere espressa nella relazione tecnica dell'impianto).

In alternativa al predetto gruppo elettrogeno, devono essere presentate prove di decadimento della temperatura delle celle frigorifere messe a disposizione dell'AG.E.A. ed effettuate da personale tecnico abilitato.

Le capacità dei magazzini, dei sottomagazzini e delle localizzazioni dovranno essere indicate, nella relazione tecnica, in unità di peso ed in metri cubi.

Inoltre l'impianto dovrà essere provvisto di tunnel di congelamento e sala di disosso.

III) *Categoria olii vegetali: (comprendente olio di oliva, nonché ogni altro olio destinato ad uso alimentare).*

Il magazzino, di capacità complessiva non inferiore a tonnellate 200 di prodotto, deve essere dotato di idonea recinzione esterna e separato dagli impianti di produzione.

Le posture e/o vasche interrate o sopraelevate, ovvero i serbatoi debbono essere comunque ubicati all'interno del magazzino di conservazione; sono ammessi serbatoi esterni solo per la conservazione di olio distanza ed olii lampanti.

Le capacità relative agli olii di oliva extra vergini e vergini rispetto ad olii di diversa natura andranno specificate in domanda e nella relazione tecnica (per oli extra vergini e vergini, potranno essere considerati idonei solo contenitori non esposti ad irraggiamento solare diretto).

L'impianto deve inoltre essere dotato di attrezzature per la movimentazione del prodotto non inferiore a tonnellate 25/ora, nonché di sistema di pesatura al pieno e al vuoto per cisterna ed autocisterna.

Deve essere assicurata la disponibilità per il magazzino di un laboratorio idoneo all'accertamento delle caratteristiche chimiche, fisiche ed organolettiche del prodotto.

Le posture ed i serbatoi interrati vanno dettagliatamente quotati in planimetria e nei disegni tecnici per l'esatta definizione dei volumi. Inoltre dovranno essere fornite le relative tabelle di taratura, rilasciate dalla ditta costruttrice o da libero professionista iscritto all'albo.

Le capacità dei magazzini, dei sottomagazzini e delle localizzazioni dovranno essere indicate nella relazione tecnica, in unità di peso ed in metri cubi.

IV) *Categoria prodotti caseari: (comprendente formaggi a pasta dura ed a pasta molle stagionati).*

Magazzino e connesse attrezzature idonei ad assicurare le condizioni ambientali specie di temperatura ed umidità, necessarie alla buona conservazione e/o stagionatura del prodotto.

Le capacità dei magazzini, dei sottomagazzini e delle localizzazioni dovranno essere indicate nella relazione tecnica in unità di peso ed in metri cubi.

I magazzini dovranno disporre di europallets.

V) *Categoria burro.*

Magazzino frigorifero e relative attrezzature, ovvero celle frigorifere, idonei a conseguire il regime di temperatura necessaria per un lungo periodo di conservazione del prodotto.

L'impianto di conservazione dovrà disporre di un apparato automatico di continuità tale da garantire l'efficienza del sistema di raffreddamento in caso di mancato approvvigionamento di rete (tale possibilità dovrà essere espressa nella relazione tecnica dell'impianto).

In alternativa al predetto gruppo elettrogeno devono essere presentate prove di decadimento della temperatura per le celle messe a disposizione dell'AG.E.A. ed effettuate da personale tecnico abilitato.

Le capacità dei magazzini, dei sottomagazzini e delle localizzazioni dovranno essere indicate nella relazione tecnica in unità di peso ed in metri cubi.

I magazzini dovranno disporre di europallets.

VI) *Categoria alcolevinico e da frutta: (comprendente alcool buongusto con gradazione non inferiore a 95º, alcool etilico grezzo con gradazione non inferiore a 52º, alcool teste e code non inferiore a 90º idoneo allo stato in cui trovasi soltanto per la denaturazione).*

Locale di conservazione dell'alcool e relativa attrezzatura, conforme ai requisiti prescritti dalle leggi finanziarie che disciplinano l'esercizio dei magazzini fiduciari e sussidiari di fabbrica, nonché dei magazzini di invecchiamento.

Non sono ammessi contenitori che possano provocare alterazioni organolettiche e/o della qualità del prodotto in essi stoccato, fatta eccezione per i tini in legno destinati all'invecchiamento.

I magazzini devono avere complessivamente una capacità pari ad almeno ettolitri 3.000 e la possibilità di movimentazione giornaliera pari a non meno di etto litri 2.000.

Le capacità dei magazzini dei sottomagazzini e delle localizzazioni dovranno essere indicati, nella relazione tecnica, in unità di volume (ettolitri), allegando alla stessa copia delle relative tabelle di taratura, rilasciate o dalla ditta costruttrice o da libero professionista iscritto all'albo o certificate dagli uffici delle dogane.

VII) *Categoria tabacco: (comprendente tabacco condizionato in colli, o greggio in foglia secco sciolto).*

Il magazzino deve possedere i seguenti requisiti:

a) contenere un locale idoneo alla perizia ed alla conservazione di non meno di 150 tonnellate di tabacco in foglia, presentato in balle provvisorie, ovvero per il tabacco in colli di non meno di 150 tonnellate se presentato in balle o in ballette. Tali capacità dovranno essere descritte nella relazione tecnica, in unità di peso e metri cubi;

b) contenere, inoltre, locali accessori ad uso ufficio per la separazione e distinzione di colli da periziare, per l'isolamento dei campioni e per il deposito di materiali e sostanze per la lotta antiparassitaria;

c) essere ubicato, compresi i locali di cui al precedente punto *b)*, in struttura lontana almeno metri 50 da abitazioni civili per l'autorizzazione A.S.L. a trattamenti da effettuare con fosfina sottotelo;

d) avere un'altezza utile dei locali di almeno metri 5, per stoccaggio a 6 file, con campate ampie (almeno metri 15) senza pilastri;

e) essere dotato di finestre di areazione posizionate in alto, a luce non molto ampia, con infissi mobili e dispositivo di apertura automatico;

f) avere pareti lisce, senza anfratti che possano consentire la deposizione di uova di parassiti ed accumulo di polvere;

g) avere un pavimento in cemento ben livellato, senza crepe, per eventuali disinfestazioni sottotelo;

h) avere un'illuminazione artificiale sufficiente;

i) avere porte di accesso di dimensioni adeguate per operazioni di carico e scarico all'interno o, in alternativa adeguate tettoie di servizio per le suddette operazioni;

l) essere dotato di bilico di pesa a ponte, di tettoia di disimpegno e di un ufficio per la tenuta di documenti ed attrezzature;

m) essere dotato di umidimetro con relativi accessori e dispositivi di monitoraggio circa la presenza di insetti parassiti (tarlo, efestia);

n) l'eventuale sala per la ricarica dei carrelli elettrici deve essere separata dai locali di stoccaggio del prodotto;

o) per la conservazione dei tabacchi della varietà subtropicali, la superficie dei locali deve essere almeno metri quadri 400, le apparecchiature di termoidroregolazione devono poter realizzare la temperatura costante di 21/25º C ed una umidità relativa dell'ambiente dell'85/90% (tali possibilità dovranno essere indicate nella relazione tecnica dell'impianto).

Le capacità dei magazzini, dei sottomagazzini e delle localizzazioni dovranno essere indicate, nella relazione tecnica in unità di peso ed in metri cubi.

VIII) *Categoria mangimi: (comprendente farina e polvere di latte ed ogni altro mangime sotto forma farinosa allo stato specifico).*

Il magazzino di conservazione, collegato con imprese di trasformazione, di capacità non inferiore a tonnellate 100 di prodotto, deve essere caratterizzato da basso grado di umidità ambientale e da sufficiente ventilazione con possibilità di movimentazione giornaliera della merce pari ad 1/10 della capacità del magazzino stesso.

Le capacità dei magazzini, dei sottomagazzini e delle eventuali localizzazioni dovranno essere indicate nella relazione tecnica in unità di peso ed in metri cubi.

IX) *Categoria zucchero.*

I silos ed i magazzini di conservazione del prodotto, sia allo stato sfuso che confezionato in colli di diversa natura, di capacità non inferiore a tonnellate 2.000.

Inoltre le strutture abilitate alla conservazione dello zucchero devono essere esenti da infiltrazioni di polvere e di fumo, offerenti tutte le garanzie di tenuta alle intemperie e all'umidità, riservate esclusivamente alla conservazione dello zucchero, munite di idonea attrezzatura per la pesatura e la determinazione delle quantità di prodotto stoccate, fornite di procedimenti di climatizzazione adatti ad assicurare la perfetta conservazione dello zucchero nel tempo. Le capacità dei magazzini, dei sottomagazzini e delle localizzazioni dovranno essere indicate nella relazione tecnica in unità di peso ed in metri cubi.

X) *Categoria ortofrutticoli e patate a conservazione naturale o frigoconservati.*

Magazzini piani in muratura in corpo unico o divisi in celle di capacità non inferiore a tonnellate 100, dotati di attrezzature per lo stoccaggio dei prodotti che deve avvenire in maniera tale da consentire l'opportuna movimentazione ed areazione del prodotto stesso.

Le strutture murarie del magazzino devono essere tali da assicurare il mantenimento, all'interno del magazzino, di un buon grado di umidità. Il magazzino deve, inoltre, essere dotato di attrezzature per la pesatura del prodotto, nonché per la movimentazione di entrata e di uscita dello stesso che deve essere pari ad almeno 1/10 della capacità del magazzino stesso.

Ove per particolari prodotti, sia prevista l'utilizzazione di celle frigorifere, queste dovranno essere collegate ad un gruppo elettrogeno con apparato automatico di continuità tale da garantire l'efficienza del sistema di raffreddamento in caso di mancato approvvigionamento di rete (tale possibilità dovrà essere esposta nella relazione tecnica dell'impianto).

Le capacità dei magazzini, dei sottomagazzini e delle eventuali localizzazioni dovranno essere indicate nella relazione tecnica in unità di peso ed in metri cubi.

ALLEGATO 2

DISCIPLINARE PERMANENTE SULLE CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI DEPOSITO RELATIVE ALLE OPERAZIONI ESECUTIVE DI INTERVENTO NEL MERCATO AGRICOLO

Art. 1.

Inquadramento

Gli interventi di commercializzazione dei prodotti agricoli sono disciplinati dalle leggi dello Stato, nonché, per i settori merceologici per i quali esiste un'organizzazione comune di mercato, da regolamenti dell'Unione europea.

In relazione al presente disciplinare si fa rinvio alle norme contenute nel regolamento di determinazione dei requisiti necessari per l'iscrizione all'albo dei depositari dell'AG.E.A.

Art. 2.

Affidamento incarichi

Per ciascun settore merceologico l'AG.E.A. si avvale dei soggetti iscritti all'albo dei depositari, tenendo conto delle rispettive capacità operative sul piano territoriale, entro i limiti derivanti dalle specifiche esigenze organizzative e strutturali dell'intervento, con l'obiettivo di ottimizzare la conservazione dei prodotti stoccati attraverso la predisposizione di un'apposita procedura informatizzata e tracciata che assicuri una puntuale definizione delle varie fasi dello stoccaggio, ivi compresa quella di liquidazione dei compensi (art. 1).

Art. 3.

Obblighi del depositario

Dalla data di stipulazione del contratto di affidamento del servizio, il depositario è tenuto a mettere a disposizione dell'AG.E.A., nell'ambito dei magazzini iscritti all'albo, le localizzazioni prescelte, salvo quanto diversamente espresso da AG.E.A. Il depositario è, altresì tenuto a curare, in conformità alle disposizioni ed alla presenza dell'AG.E.A. o di suoi delegati, le operazioni di ricevimento, di conservazione e di uscita dei vari prodotti, nel rispetto pieno della corrispondente normativa comunitaria e nazionale per il settore merceologico, nei limiti quantitativi e qualitativi della merce e per i magazzini elencati nel contratto medesimo.

Il depositario, al fine di consentire la tracciabilità di tutti i processi di stoccaggio, dovrà utilizzare un apposito programma informatico le cui specifiche tecniche sono fornite dall'AG.E.A.

L'eventuale e temporanea inagibilità del magazzino o delle localizzazioni deve essere immediatamente comunicata dal depositario all'AG.E.A. per le successive decisioni, indicandone le cause ed i tempi tecnici necessari al relativo ripristino, fermo restando la facoltà dell'AG.E.A. di valutare la congruità dei tempi indicati.

Qualora dopo la stipula del contratto tra l'AG.E.A. ed il depositario del servizio sopravvengano modificazioni alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia, il depositario è tenuto ad osservarle in conformità alle istruzioni dell'AG.E.A. e se necessario, l'AG.E.A. stessa procederà all'adeguamento delle condizioni contrattuali, che il depositario dovrà accettare pena risoluzione del contratto stesso.

Art. 4.

Ammissibilità dei prodotti all'intervento

Per ciascun prodotto oggetto d'intervento l'AG.E.A., sulla base della normativa vigente, fissa mediante apposito disciplinare che formerà parte integrante del contratto di deposito e sarà pubblicato prima dell'inizio delle operazioni di intervento, i requisiti qualitativi e merceologici in base ai quali il prodotto stesso è ammissibile all'intervento, nonché le quantità minime che possono essere conferite in ciascun centro territoriale di intervento.

Art. 5.

Conferimenti

Ogni offerta di conferimento di prodotto all'intervento è oggetto di domanda scritta, secondo apposito modello predisposto dall'AG.E.A., indirizzata all'AG.E.A. stessa.

La domanda, oltre alle indicazioni del nome, cognome o denominazione sociale, codice fiscale e partita I.V.A. ed indirizzo dell'offerente, alla quantità e qualità della merce offerta all'intervento, deve anche contenere l'esatta ubicazione del magazzino di giacenza della merce offerta, nonché la documentazione comprovante il diritto dell'offerente a conferire all'intervento e l'origine della merce stessa. Spetta comunque all'AG.E.A. l'individuazione del depositario e del magazzino e le localizzazioni presso cui conferire i prodotti di intervento.

La domanda può essere formulata ed inoltrata dai produttori anche per il tramite delle associazioni o cooperative cui il produttore aderisce.

L'AG.E.A. può consentire a tale richiesta tenuto conto della capacità di ricezione delle strutture così individuate, con riferimento al bacino di utenza.

L'AG.E.A., ricevuta l'offerta di conferimento, comunica al più presto al depositario incaricato ed al conferente l'accettazione dell'offerta stessa, unitamente ai tempi ed alle modalità di consegna del prodotto.

Qualora, per motivi di incapienza od inagibilità del magazzino indicato dall'AG.E.A. oppure per contestazione delle condizioni di consegna comunicate, il depositario non fosse in grado di prendere in consegna la merce, il depositario medesimo ne informa immediatamente l'AG.E.A. che adotta dirette decisioni sulla presa in consegna.

La quantità di prodotto da conferire deve, a cura del conferente, essere consegnata franco veicolo magazzino del depositario, non scaricata se alla rinfusa o, se specificata, consegnata alla banchina di detto magazzino.

Alle operazioni materiali di entrata della merce in magazzino deve provvedere il depositario in presenza del personale AG.E.A. e del conferente o, in sua assenza, da chi esegue materialmente la consegna e che si intende senz'altro delegato alla consegna medesima.

Il verbale è sottoscritto dal depositario, dal conferente e dall'AG.E.A.

In caso di contestazione tra le parti in ordine alla qualità, alle condizioni ed alle caratteristiche della merce offerta in vendita, saranno prelevati in contraddittorio tra le parti stesse, gli usuali campioni o, se necessario, a seconda della merce, l'intera partita in contestazione, che verranno sottoposti ad un laboratorio di analisi designato dall'AG.E.A., nei modi precisati nel contratto di deposito. I campioni rappresentativi per l'analisi da effettuare in caso di contestazione sono prelevati secondo le norme previste dai metodi ufficiali di analisi per i prodotti agricolo-alimentari approvati dal Ministero per le politiche agricole e forestali.

I risultati delle analisi sono vincolanti per le parti e le spese sono a carico della parte soccombente.

Nel caso in cui la merce non sia conforme ai requisiti richiesti il conferimento all'intervento non ha luogo e l'offerente è obbligato a ritirare la merce medesima con pagamento a suo carico delle spese di entrata e di uscita dal magazzino, nonché delle spese di sosta della merce a favore del depositario.

Alle operazioni di entrata ed alla fase del prelevamento dei campioni, ferme restando le competenze in precedenza previste, assiste di norma il personale dell'AG.E.A. o suoi delegati che attesteranno la conformità alle disposizioni vigenti delle suddette operazioni.

L'entrata in magazzino è attestata da apposita bolletta di presa in consegna, redatta in tre esemplari con firme in originale su ogni esemplare, di cui uno deve essere trattenuto dal depositario presso il magazzino in cui è stato preso in consegna il prodotto, uno dal conferente ed uno dall'AG.E.A.

Art. 6.

Copertura assicurativa

Il depositario del servizio provvede alla buona conservazione del prodotto acquistato dall'AG.E.A., adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamento e perdita del prodotto stesso, ed è obbligato a costituire la relativa copertura assicurativa nella misura determinata dal contratto di deposito. Egli non risponde però delle perdite quantitative per cali e/o dispersioni, dovute a cause naturali, comprese entro il limite di tolleranza stabilito dalle normative comunitarie e nazionali per ciascun prodotto, nonché delle alterazioni naturali derivanti dal decorrere del tempo, preventivamente comunicate all'Agenzia.

La copertura assicurativa del prodotto dovrà essere stipulata, in esclusivo riferimento alle polizze tipo, predisposte per ciascun prodotto dall'AG.E.A., che provvederà a trasmetterle ai depositari prima della stipula del contratto di deposito.

Non potrà essere stipulato alcun contratto di deposito in assenza di regolare polizza sottoscritta dalle parti e redatta in conformità allo schema tipo sopra specificato.

Il depositario, a dimostrazione della costituzione di copertura assicurativa, dovrà presentare all'AG.E.A., entro quindici giorni dal termine iniziale per il pagamento del premio, la quietanza di avvenuto pagamento integrale del relativo premio dovuto.

L'esclusivo beneficiario della polizza è l'AG.E.A. per la parte relativa al prodotto immagazzinato. Ogni danno non riconosciuto dalle compagnie assicuratrici, per qualsivoglia motivo, dovrà essere risarcito dal depositario direttamente all'AG.E.A.

Il depositario risponde del proprio operato e di quello dei suoi dipendenti per l'espletamento delle funzioni di deposito ed a tal fine deve rilasciare idonee garanzie.

Immediatamente dopo l'emissione della bolletta di presa in consegna, il depositario dovrà prestare, a favore dell'AG.E.A., una garanzia sotto forma di fideiussione bancaria o polizza fidejussoria (a prima richiesta e senza eccezioni, rilasciata da soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni) di valore pari ad una percentuale del corrispettivo valore di acquisto della merce introdotta nel magazzino; detta percentuale verrà determinata, per campagna e per prodotto, dal consiglio di amministrazione dell'AG.E.A. e, comunque, non potrà essere inferiore al 30% del predetto valore di acquisto della merce depositata e presa in consegna.

Sono ammesse polizze fluttuanti.

Le quantità acquistate debbono essere custodite nei magazzini impegnati con il contratto di affidamento del servizio e debbono essere tenute ordinatamente collocate distintamente per varietà di prodotto e, qualora previsto dalla normativa comunitaria, per campagna (come riportato nella tabella *A* del regolamento concernente l'albo dei depositari), al fine di consentire in ogni momento oltre che l'esecuzione delle necessarie misure di buona conservazione del prodotto, l'accertamento quantitativo delle masse ed il controllo periodico dello stato di conservazione del prodotto medesimo.

Il depositario deve dare comunicazione all'AG.E.A. delle operazioni poste in essere per assicurare la buona conservazione della merce. Nell'apposita dettagliata relazione sono indicate in particolare le date di svolgimento delle relative operazioni.

In caso di negligenza o inadempimento nella esecuzione delle operazioni di stoccaggio, tali da compromettere la buona conservazione di prodotto, l'AG.E.A. potrà procedere oltre che alla sospensione temporanea od alla cancellazione dall'albo dei depositari, alla risoluzione in danno del contratto, con accollo all'inadempiente di tutti i danni.

Art. 7.

Vendita del prodotto

La vendita del prodotto acquistato dall'AG.E.A. e conservato dal depositario in esecuzione dell'incarico, è disposta dall'Agenzia che provvede, direttamente o tramite propri incaricati, alla totale o parziale rimozione dei sigilli.

Le consegne del prodotto ceduto dall'AG.E.A. sono effettuate alla condizione di merce resa, caricata dal depositario, sul veicolo dell'acquirente alla banchina del magazzino di consegna, oppure, per le merci specificate, alla banchina di detto magazzino.

Tutte le operazioni relative alla consegna del prodotto fanno carico al depositario.

Alle operazioni di consegna del prodotto, ferme restando le competenze in precedenza previste, assistono il personale dell'AG.E.A. o suoi delegati, l'acquirente ed il depositario. Il verbale di uscita è sottoscritto dall'AG.E.A., dal depositarlo e dall'acquirente.

Art. 8.

Documentazione

Il depositario è obbligato a fornire all'AG.E.A. dati statistici e dimostrazione documentale sull'andamento e sulle conclusioni delle operazioni d'intervento.

Un resoconto annuale sullo stato delle scorte, redatto sulla base di modalità definite dall'Agenzia, deve essere inviato all'AG.E.A., a cura del depositario, entro il 15 ottobre di ciascun anno, per le operazioni svolte dal 1° ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno successivo.

Relativamente all'alcool della gestione nazionale, deve essere inviato ad AG.E.A. un resoconto annuale sullo stato delle scorte, redatto sulla base di modalità definite dall'AG.E.A., entro il 15 gennaio di ciascun anno, per le operazioni svolte dal 1° gennaio dell'anno precedente al successivo 31 dicembre.

Entro il mese successivo a quello di scadenza dei premi delle polizze assicurative, il depositario è tenuto ad inviare copia delle quietanze effettuate, a conferma dell'avvenuto pagamento.

Art. 9.

Compensi

Al depositario è dovuto un compenso riferito al quantitativo di prodotto preso in carico ed effettivamente immagazzinato, nella misura unitaria che sarà stabilita nel contratto di affidamento in funzione della giacenza del prodotto stesso in magazzino.

Al depositario sono dovuti altresì compensi omnicomprensivi delle spese di entrata fisica nelle localizzazioni del prodotto acquistato dall'Agenzia, nonché i compensi omnicomprensivi delle spese di uscita fisica dai magazzini del prodotto ceduto nelle misure unitarie stabilite nel contratto, determinate ai sensi del successivo comma.

L'importo dei predetti compensi verrà determinato in riferimento ai rimborsi effettuati dall'Unione europea per i vari prodotti giacenti e regolati da apposita O.C.M.

In caso di ammasso pubblico nazionale di prodotti non disciplinati da apposita O.C.M., i predetti compensi saranno determinati con riferimento a similare prodotto assistito da O.C.M.

Pertanto le modalità di pagamento dei servizi di deposito terranno conto del principio della corresponsione di danaro dopo reso il servizio.

Art. 10.

Prodotto invenduto

Il prodotto invenduto al termine dell'esercizio è trasferito contabilmente a quello successivo ed alla ulteriore gestione provvede lo stesso depositario del servizio.

Sono fatti salvi diversi criteri di rendicontazione da inserire nel contratti di deposito.

Art. 11.

Ispezioni e controlli

L'AG.E.A. può disporre in ogni momento ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato al depositario. Inoltre l'AG.E.A. effettuerà i controlli previsti dall'art. 2 del regolamento CE n. 884/2006 e per i quali il depositario dovrà fornire la massima collaborazione anche per quanto riguarda le attribuzioni specifiche demandategli dall'allegato I del predetto regolamento.

Il depositario è responsabile di tutte le discrepanze rilevate tra i quantitativi immagazzinati e le indicazioni contenute nei verbali di entrata ed uscita. Qualora vengano riscontrate mancanze di prodotto e se queste superano il/i limite/i di tolleranza (indicati nei rispettivi contratti), tali mancanze vengono totalmente imputate al depositario come perdita non identificabile.

Qualora contesti i quantitativi mancanti, il depositario può esigere la pesatura o la misurazione del prodotto. In tal caso le spese relative all'operazione saranno a suo carico; tuttavia se da essa risulti che i quantitativi dichiarati sono effettivamente presenti, oppure che lo scarto non superi il/i limite/i di tolleranza, la spesa di pesatura o di misurazione è a carico dell'AG.E.A.

Tutti i documenti contabili ed i verbali redatti in applicazione del regolamento CE n. 884/2006, limitatamente a quelli per i quali è richiesta anche la firma del depositario, possono essere consultati in qualunque momento dagli incaricati dall'Agenzia nonché, a norma del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, dagli agenti incaricati dalla commissione, tanto presso il titolare dei magazzini quanto presso l'AG.E.A.

Art. 12.

Contratti

Nei singoli contratti di deposito verranno fissate le sanzioni, anche di carattere pecuniario, ivi compresa la sospensione temporanea o la cancellazione dall'albo dei depositari, connesse a casi di accertate irregolarità o inadempienze.

È vietata qualsiasi forma di subappalto o di affidamento gestionale a terzi delle strutture di cui ai punti 9) e 10) del cap. III dell'art. 9 del regolamento concernente l'albo dei depositari.

È fatto divieto di altre utilizzazioni delle localizzazioni oggetto di contratto di deposito messe a disposizione dell'AG.E.A., e dalla stessa sigillate, in quanto contenenti prodotti in ammasso pubblico: i sigilli possono essere apposti, tolti e riapposti esclusivamente da personale AG.E.A. o suoi delegati.

Tali impropri utilizzi comporteranno il rigetto della domanda e la cancellazione dall'albo.

Nei contratti di deposito saranno stabiliti in maniera omogenea per ciascuna categoria merceologica i tempi strettamente necessari per ripristinare la perfetta disponibilità e quindi la utilizzazione da parte dell'AG.E.A. dei magazzini e delle localizzazioni iscritti all'albo dei depositari per i quali è stata data in precedenza l'autorizzazione alla utilizzazione da parte del depositario.

Art. 13.

Rischi ed oneri

I rischi e gli oneri compresi quelli fiscali, derivanti dall'adempimento delle obbligazioni che sono oggetto delle presenti norme, sono a totale ed esclusivo carico del depositario del servizio.

Art. 14.

Ulteriori disposizioni

Nel corso della vigenza del contratto l'AG.E.A. impartisce, se necessario, opportune disposizioni affinché l'attività del depositario si svolga nel pieno rispetto delle norme comunitarie e nazionali.

Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa espresso riferimento a particolari specifiche normative vigenti in materia, nonché alle disposizioni del codice civile sul «deposito regolare», e, in quanto applicabili, a quelle previste dal codice stesso e dalla normativa speciale sul «deposito nei magazzini generali», fatte salve le eventuali eccezioni espressamente previste dalla normativa comunitaria.

Art. 15.

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra l'AG.E.A. ed il depositario sarà competente il Foro di Roma.

AVVERTENZA:

Il regolamento e il disciplinare pubblicati nella presente *Gazzetta Ufficiale*, sono stati approvati con delibera del consiglio d'amministrazione dell'AG.E.A. n. 253 del 27 novembre 2007.

07A10778

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2008-GU1-001) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00